

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1837/95 della Commissione, del 27 luglio 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 105 000 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento greco 1
- * Regolamento (CE) n. 1838/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce modalità d'applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 2
- * Regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo 4
- Regolamento (CE) n. 1840/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi 12
- Regolamento (CE) n. 1841/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi 14
- * Regolamento (CE) n. 1842/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce, per il 1995, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro 15
- * Regolamento (CE) n. 1843/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce, per il 1995, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro 19
- * Regolamento (CE) n. 1844/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995-1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta 23

Prezzo : 18 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1845/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995-1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere scioppate e/o conservate nel succo naturale di frutta	25
* Regolamento (CE) n. 1846/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine	28
* Regolamento (CE) n. 1847/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine alle modalità di utilizzazione e di trasferimento dei diritti nel settore delle carni ovine e caprine	32
* Regolamento (CE) n. 1848/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1995/1996	35
* Regolamento (CE) n. 1849/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante deroga, per la campagna 1994/1995, del regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio	44
* Regolamento (CE) n. 1850/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne in particolare il pagamento di anticipi	45
* Regolamento (CE) n. 1851/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1995/92 che stabilisce le modalità di applicazione per la fecola di patate del regime di importazione previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro, ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round	47
Regolamento (CE) n. 1852/95 della Commissione, del 27 luglio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	48
Regolamento (CE) n. 1853/95 della Commissione, del 27 luglio 1995, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate il 27 luglio 1995 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine	50
Regolamento (CE) n. 1854/95 della Commissione, del 27 luglio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	51
Regolamento (CE) n. 1855/95 della Commissione, del 27 luglio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	62
Regolamento (CE) n. 1856/95 della Commissione, del 27 luglio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili	64
Regolamento (CE) n. 1857/95 della Commissione, del 27 luglio 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	66
Regolamento (CE) n. 1858/95 della Commissione, del 27 luglio 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	68



Regolamento (CE) n. 1859/95 della Commissione, del 27 luglio 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio	70
Regolamento (CE) n. 1860/95 della Commissione, del 27 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti	81
* Regolamento (CE) n. 1861/95 della Commissione, del 27 luglio 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso	86
Regolamento (CE) n. 1862/95 della Commissione, del 27 luglio 1995, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	87

Rettifiche

* Rettifica al regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU n. L 79 del 7. 4. 1995)	88
--	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1837/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 105 000 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 105 000 t di frumento duro detenuto dall'organismo di intervento greco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento greco indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n.

2131/93, per la rivendita sul mercato interno di 105 000 t di frumento duro da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 9 agosto 1995.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 27 settembre 1995.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento greco:

Ministero dell'Agricoltura (YDAGEP)

Direzione « Mercato interno »

241, Acharnon

GR-10446 Atene

(telex: 221 736 YDAG GR; telefax: 862 93 73).

Articolo 3

L'organismo d'intervento greco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1838/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce modalità d'applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'industria di trasformazione dei pomodori deve poter disporre, a brevissima scadenza, di forti capitali per acquistare la materia prima; che, per risolvere i propri problemi di tesoreria, essa fa ricorso a crediti per la campagna e deve sostenere gravosi oneri finanziari; che è pertanto opportuno prevedere il pagamento anticipato dell'aiuto alla produzione; che tale pagamento dev'essere subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia del rimborso per i casi di mancata osservanza delle condizioni stabilite per la concessione dell'aiuto anticipato; che, nell'interesse dei produttori, è opportuno penalizzare la mancata presentazione, da parte del trasformatore, della domanda ai aiuti definitivi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1558/91 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 13*

1. Per i prodotti a base di pomodori, il trasformatore può presentare durante ciascuna campagna di commercializzazione, tra il 1° settembre e il 30 novembre, una domanda di aiuto anticipato. Tale domanda deve comprendere in particolare:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b) il peso netto dei prodotti finiti trasformati prima del 15 novembre e oggetto della domanda di aiuto anticipato, ripartiti in base al tasso determinato dell'aiuto ad essi afferente;
- c) il peso netto dei pomodori utilizzati per la trasformazione di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera b);
- d) una copia dei bonifici bancari o postali attestante il pagamento di un prezzo pari o superiore al 50 %

del prezzo minimo per i quantitativi di pomodori di cui alla lettera c), nonché gli estremi dei contratti conclusi ai quali i quantitativi si riferiscono;

- e) una dichiarazione con cui il trasformatore precisa che i prodotti di cui alla lettera b) sono conformi alle norme di qualità stabilite dalla Comunità.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma.

2. L'aiuto alla produzione per i quantitativi di prodotti finiti di cui al paragrafo 1, lettera b), è versato al trasformatore. Il pagamento dell'aiuto è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo equivalente all'aiuto versato, maggiorato del 10 %.

Il versamento, da parte dell'organismo competente, dell'aiuto anticipato è effettuato entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

3. Se il trasformatore non presenta la domanda di aiuto definitivo di cui all'articolo 12, paragrafo 4, la cauzione di cui al paragrafo 2 viene totalmente incamerata e il trasformatore è inoltre escluso, per la campagna successiva, dal regime di aiuto alla produzione previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86.

La cauzione viene incamerata proporzionalmente all'aiuto corrispondente alla quantità di prodotti finiti che figura nella domanda di aiuto anticipato per la quale risulta, prima del pagamento dell'aiuto alla produzione in base alla domanda di cui all'articolo 14, che non poteva beneficiare di un aiuto alla produzione alla data del 15 novembre.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la cauzione è svincolata una volta che l'aiuto alla produzione, basato sulla domanda di cui all'articolo 14, è stato pagato dalle autorità competenti.

5. Nei casi in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le informazioni e i documenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 debbono riguardare la produzione totale del trasformatore nel corso della campagna di commercializzazione considerata e le domande di aiuto debbono precisare che è stata presentata una domanda di aiuto anticipato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1839/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che, in base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996, contingenti a tariffa ridotta per 500 000 t di granturco in Portogallo, da un lato, e per 2 milioni di tonnellate di granturco e 300 mila tonnellate di sorgo in Spagna, dall'altro; che, nel caso del contingente d'importazione in Spagna, i quantitativi di certi prodotti di sostituzione dei cereali importati in Spagna sono detratti proporzionalmente dai quantitativi totali da importare; che nel caso del contingente aperto per l'importazione di granturco in Portogallo, il dazio all'importazione effettivamente pagato non può oltrepassare l'importo di 50 ECU/t;

considerando che, per garantire l'applicazione di questi contingenti, occorre prevedere disposizioni riguardanti l'acquisto diretto sul mercato mondiale oppure l'applicazione di un regime di riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che il cumulo dei vantaggi previsti, da un lato, dal regime istituito ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 ⁽⁵⁾, applicabile all'importazione nella Comunità di sorgo e di granturco originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e, dall'altro, dal presente regolamento, è di natura tale da provocare delle perturbazioni sul mercato spagnolo e portoghese dei cereali; che si può rimediare a questo inconveniente fissando una riduzione specifica del dazio applicabile al granturco e al sorgo importati nel quadro del presente regolamento;

considerando, per quanto riguarda l'acquisto diretto sul mercato mondiale, che, per rendere possibile lo svolgimento delle operazioni nelle migliori condizioni e, più particolarmente, per ridurre al massimo i costi d'acquisto e di trasporto, è opportuno prevedere l'assegnazione

mediante gara della fornitura e la consegna della merce resa magazzini designati dall'organismo d'intervento interessato; che è d'uopo disporre che le offerte dei concorrenti vengano presentate per partite individualizzate, che tengano conto delle capacità di magazzinaggio disponibili in determinate zone dello Stato membro interessato, pubblicate nel bando di gara;

considerando che occorre stabilire le modalità di organizzazione delle gare sia per la riduzione del dazio, sia per l'acquisto sul mercato mondiale e che occorre altresì definire le modalità di presentazione delle offerte, nonché le condizioni per il deposito e lo svincolo delle cauzioni destinate a garantire il rispetto degli obblighi incombenti all'aggiudicatario;

considerando che, ai fini di una corretta gestione economica e finanziaria delle operazioni d'acquisto di cui trattasi, e segnatamente al fine di evitare all'operatore rischi eccessivi e sproporzionati risultanti dai prezzi prevedibili sui mercati iberici, dev'essere accordata la possibilità d'immettere sul mercato, previo pagamento di un dazio ridotto, anche cereali che non rispondano ai requisiti qualitativi previsti per la gara; che in tal caso, tuttavia, la riduzione del dazio non potrà essere superiore all'ultimo importo fissato per tale riduzione;

considerando che è opportuno disporre che le operazioni risultanti dal presente regolamento siano contabilizzate secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽⁷⁾, nonché dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 ⁽⁹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperti su base annua, per ogni campagna di commercializzazione e per l'immissione in libera pratica in Spagna, contingenti per l'importazione da paesi terzi di

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁵⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46.

un quantitativo massimo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo. Le importazioni nell'ambito di questi contingenti vengono realizzate alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti.

2. È aperto su base annua, per ogni campagna di commercializzazione e per l'immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo 0,5 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell'ambito di questo contingente sono realizzate alle condizioni stabilite dai seguenti articoli.

3. In caso di difficoltà tecniche debitamente constatate può essere fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, un periodo d'importazione che oltrepassi la fine della campagna.

Articolo 2

1. I quantitativi previsti per le importazioni in Spagna di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono ridotti, per ciascuna campagna, in proporzione ai quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco del codice NC 2303 10 19, degli avanzi della fabbricazione di birra del codice NC 2303 30 00 e dei residui di polpe d'agrumi del codice NC 2308 90 30 importati in Spagna da paesi terzi nel corso della campagna interessata. Qualora risulti che le quantità di questi stessi prodotti importate in Spagna sotto scorta dei documenti attestanti il loro carattere comunitario si sviluppano in modo anormale, le necessarie misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. La Commissione contabilizza, secondo una periodicità da stabilire:

- i quantitativi di granturco e di sorgo importati da paesi terzi in Spagna,
- i quantitativi di residui della fabbricazione di amido di granturco, di avanzi della fabbricazione della birra e di residui di polpe di agrumi importati in Spagna.

A tal fine, le autorità spagnole forniscono regolarmente alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

Articolo 3

1. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono destinati ad essere trasportati o utilizzati in Spagna.

2. I quantitativi di granturco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono destinati ad essere trasformati in Portogallo.

Articolo 4

Nell'ambito di questi contingenti d'importazione ed entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 1, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all'importazione oppure mediante acquisti diretto sul mercato mondiale.

CAPITOLO I

Importazioni con riduzione del dazio all'importazione

Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 14, per un'importazione di granturco e di sorgo in Spagna o di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 1, una riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1502/95.

2. L'importo della riduzione è fissato in modo forfettario oppure mediante gara ad un livello che consenta, da un lato, di evitare che le importazioni in Spagna perturbino il mercato spagnolo e che le importazioni in Portogallo perturbino il mercato portoghese e, dall'altro, di garantire che i quantitativi di cui all'articolo 1 vengano effettivamente importati.

3. L'importo della riduzione forfettaria e, qualora la riduzione venga fissata in base alla procedura di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'importo di tale riduzione è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Per le importazioni in Portogallo, l'importo della riduzione di cui al paragrafo 2 è fissato in modo tale che il dazio effettivamente pagato non superi i 50 ECU/t.

La riduzione può essere differenziata per l'importazione di granturco e/o di sorgo nell'ambito del regolamento (CEE) n. 715/90.

I dazi effettivamente pagati vengono convertiti in moneta nazionale utilizzando il tasso di conversione in vigore per la moneta interessata il giorno dell'espletamento delle modalità doganali d'importazione.

4. La riduzione del dazio all'importazione prevista al paragrafo 1 si applica alle importazioni in Spagna di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 00 90 e alle importazioni in Portogallo di granturco del codice NC 1005 90 00, effettuate in base a un titolo rilasciato dalle competenti autorità spagnole o portoghesi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e previo accordo della Commissione. Questi titoli sono validi solamente nello Stato membro in cui sono stati rilasciati.

Articolo 6

1. Se la riduzione del dazio d'importazione forma oggetto di gara, gli interessati vi partecipano presentando all'organismo competente, ossia l'organismo d'intervento spagnolo o la direzione generale del Commercio portoghese, un'offerta scritta, che può essere recapitata contro ricevuta oppure trasmessa per raccomandata, telecomunicazione scritta o telegramma.

2. L'offerta deve indicare :

- gli estremi della gara,
- il nome e l'indirizzo preciso dell'offerente, con relativo numero di telex o di telefax,
- la natura e la quantità del prodotto da importare,
- l'importo per tonnellata, espresso in ecu, della riduzione del dazio proposta,
- il paese d'origine del cereale da importare.

3. L'offerta deve essere corredata :

- a) della prova dell'avvenuto deposito di una cauzione di 20 ECU per tonnellata da parte dell'offerente, e
- b) di una dichiarazione scritta in cui l'offerente si impegna sia a presentare all'organismo competente, entro due giorni dalla data di ricezione dell'avviso di aggiudicazione, una domanda di titolo d'importazione per il quantitativo aggiudicato, sia ad importare la merce dal paese d'origine dichiarato nell'offerta.

4. L'offerta deve indicare un solo paese d'origine ; essa non può superare il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle offerte.

5. Le offerte che non siano presentate a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 o contengano condizioni diverse da quelle previste dal bando di gara non sono valide.

6. Un'offerta non può essere ritirata.

7. Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo competente, al massimo due ore dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema di cui all'allegato I.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 7

1. Alla luce delle offerte presentate e trasmesse nel quadro di una gara per la riduzione del dazio d'importazione, la Commissione decide, secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 :

- di fissare un importo massimo di riduzione del dazio,
- o di non dar seguito alla gara.

Se viene fissato un importo massimo di riduzione del dazio, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta è pari o inferiore a detto importo. Tuttavia, se in considerazione dell'importo massimo di riduzione fissato a valere per una settimana vengono accettati quantitativi superiori a quelli che restano da importare, il concorrente che ha presentato l'offerta corrispondente all'importo di riduzione massimo fissato è dichiarato aggiudicatario di un quantitativo pari

alla differenza tra la somma dei quantitativi richiesti nelle altre offerte accolte e la quantità disponibile. Qualora l'importo di riduzione massimo fissato corrisponda a più offerte, il volume da assegnare viene ripartito tra queste ultime proporzionalmente ai quantitativi per i quali sono state presentate le offerte stesse.

2. Il competente organismo spagnolo o portoghese comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della gara non appena la Commissione ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

1. La domanda di titolo deve essere presentata utilizzando il formulario stampato e/o emesso conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹⁾. Se la Commissione ha adottato un importo di riduzione forfettario, la domanda deve essere presentata entro i primi due giorni lavorativi di ogni settimana. Se la riduzione del dazio forma oggetto di gara, la domanda di titolo va presentata, per il quantitativo assegnato, entro i due giorni successivi alla data in cui è stato ricevuto l'avviso di aggiudicazione, avendo cura di indicare la riduzione proposta nell'offerta.

2. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano nella casella 24 una delle diciture seguenti :

- Reducción del derecho : certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) n° 1839/95]
- Reducción del derecho : certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) n° 1839/95]
- Nedsættelse af tolden : licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)
- Nedsættelse af tolden : licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)
- Ermäßigte Abgabe : Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)
- Ermäßigte Abgabe : Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)
- Μείωση του δασμού: πιστοποιητικό που ισχύει μόνο στην Ισπανία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]
- Μείωση του δασμού: πιστοποιητικό που ισχύει μόνο στην Πορτογαλία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]
- Duty reduction : licence valid only in Spain [Regulation (EC) No 1839/95]
- Duty reduction : licence valid only in Portugal [Regulation (EC) No 1839/95]
- Abatement du droit : certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) n° 1839/95]

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

- Abatement du droit : certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) n° 1839/95]
- Riduzione del dazio : titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]
- Riduzione del dazio : titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]
- Korting op het invoerrecht : certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)
- Korting op het invoerrecht : certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)
- Redução do direito : certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n° 1839/95]
- Redução do direito : certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n° 1839/95]
- Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa [Asetus (EY) N:o 1839/95]
- Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa [Asetus (EY) N:o 1839/95]
- Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)
- Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95).

3. Ove sia stata decisa una riduzione forfettaria, la domanda di titolo presentata viene presa in considerazione solo dopo che sia comprovato il deposito, a favore dell'organismo competente interessato, di una cauzione di 20 ECU/t.

Articolo 9

1. La domanda di titolo è corredata di una dichiarazione scritta in cui il richiedente si impegna a costituire, al più tardi all'atto del rilascio del titolo, una « garanzia di buon fine » il cui importo per tonnellata è pari a quello della riduzione forfettaria fissata o a quello della riduzione proposta nell'offerta.
2. Ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento si applica il tasso di cauzionamento di cui all'articolo 10, lettera b) del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (1).
3. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, il tasso di riduzione e l'aliquota del dazio d'importazione applicati sono quelli in vigore il giorno di accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica.
4. In caso di gara sulla riduzione del dazio, l'aliquota del dazio applicata è quella in vigore il giorno dell'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione

di immissione in libera pratica. L'importo della riduzione concessa è indicato nella casella 24 del titolo.

5. Una domanda può essere accolta unicamente a condizione che :

- non ecceda il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle domande ;
- sia corredata della prova che, nello Stato membro importatore, viene esercitata un'attività di commercio con l'estero nel settore dei cereali. La fornitura di tale prova ai sensi del presente articolo consiste sia nella presentazione all'organismo competente della copia di un attestato di avvenuto pagamento dell'IVA nello Stato membro interessato, sia nella presentazione o della copia di un attestato di immissione in libera pratica nello Stato membro interessato ai fini di un titolo d'importazione o d'esportazione, o della copia di una fattura commerciale intestata al richiedente e riguardante un'operazione commerciale intracomunitaria effettuata negli ultimi tre anni.

Articolo 10

1. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, i titoli vengono rilasciati limitatamente ai quantitativi disponibili al più tardi il venerdì successivo alla data limite indicata all'articolo 8, paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo, oppure, se tale venerdì è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente.

Qualora le domande presentate a valere per una settimana vertano su quantitativi superiori alla parte dei contingenti tariffari di granturco e di sorgo per la Spagna e di granturco per il Portogallo che resta da importare, i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli vengono calcolati applicando una percentuale unica di riduzione ai quantitativi indicati nelle domande di titolo.

2. In caso di gara sulla riduzione del dazio, i titoli vengono rilasciati — sempreché l'aggiudicatario abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) — limitatamente ai quantitativi aggiudicati al concorrente, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla data limite indicata all'articolo 8, paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo.

3. I quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli nel corso di una settimana vengono comunicati alla Commissione dalle autorità competenti al più tardi il terzo giorno lavorativo della settimana successiva.

4. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per determinare la durata di validità dei titoli d'importazione rilasciati si considera che essi siano rilasciati l'ultimo giorno della data limite fissata per la presentazione dell'offerta o della domanda.

(1) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

Articolo 11

1. La durata di validità dei titoli è quella prevista :
- all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95, qualora la Commissione abbia deciso una riduzione forfettaria,
 - dal regolamento che indice la gara per i titoli rilasciati nell'ambito di una gara per la riduzione del dazio.
2. Nella casella 8 del titolo d'importazione, va contrassegnata con una croce la dicitura « sì ». In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore, ma può essere inferiore del 5 % massimo a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo. Nella casella 19 va iscritta la cifra 0.
3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli d'importazione contemplati dal presente regolamento non sono cedibili.

Articolo 12

1. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 13, la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) viene svincolata :
- a) immediatamente, se l'offerta presentata alla gara non è stata accolta, oppure
 - b) qualora l'offerta presentata alla gara sia stata accolta, al momento del rilascio del titolo d'importazione. La cauzione viene invece incamerata se l'impegno di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) non è stato rispettato.
2. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 13, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3 è svincolata :
- a) immediatamente, per i quantitativi per i quali il titolo non è rilasciato, e
 - b) al momento del rilascio del titolo d'importazione, per i quantitativi ai quali si riferisce il titolo.
3. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 13, la cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 è svincolata se l'aggiudicatario fornisce la prova :
- che il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato nello Stato membro importatore ; tale prova può essere addotta mediante fattura di vendita a un trasformatore o ad un consumatore stabilito nello Stato membro importatore ; oppure
 - che l'importazione o la trasformazione o l'utilizzazione non hanno potuto essere effettuate per causa di forza maggiore ; oppure
 - che il prodotto importato è divenuto inutilizzabile.

La cauzione viene incamerata a titolo di dazio per i quantitativi per i quali tale prova non venga fornita entro il

termine di 18 mesi dal giorno in cui la dichiarazione d'immissione in libera pratica è stata accettata.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la trasformazione o l'utilizzazione del prodotto importato si considera effettuata quando sia stato trasformato o utilizzato il 95 % del quantitativo messo in libera pratica.

4. Relativamente alle cauzioni si applica l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88, tranne per quanto riguarda il termine di sei mesi indicato al paragrafo 3, lettera a) di detto articolo.

Articolo 13

1. Il granturco e il sorgo messi in libera pratica con riduzione del dazio restano soggetti ad una sorveglianza doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, finché venga constatata la loro utilizzazione o trasformazione.
2. Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure occorrenti per garantire, se del caso, che la sorveglianza di cui al paragrafo 1 venga eseguita. In particolare, dev'essere fatto obbligo agli importatori di sottoporsi a qualsiasi controllo giudicato necessario e di tenere una contabilità specifica che consenta alle autorità competenti di provvedere ai controlli da esse ritenuti necessari.
3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure di cui al paragrafo 2 immediatamente dopo averle adottate.

CAPITOLO II**Acquisto diretto sul mercato mondiale***Articolo 14*

1. Per effettuare le importazioni di cui all'articolo 1 può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, che l'organismo d'intervento spagnolo o portoghese proceda all'acquisto, sul mercato mondiale, di determinati quantitativi di granturco e/o di sorgo e li sottoponga nello Stato membro interessato al regime del deposito doganale previsto dagli articoli da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁽¹⁾, che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽²⁾, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del suddetto regime.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

2. I quantitativi acquistati conformemente al paragrafo 1 sono messi in vendita sul mercato interno dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, a condizioni che consentano di evitare perturbazioni di tale mercato e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13.

Per la vendita sul mercato interno l'acquirente deposita, al momento del pagamento del prodotto, una cauzione di 15 ECU/t presso l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato. La cauzione è svincolata su presentazione della prova di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Per lo svincolo della cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo e terzo comma e paragrafo 4.

3. All'atto dell'immissione in libera pratica è riscosso un dazio all'importazione pari alla media dei dazi stabiliti in applicazione del regolamento (CE) n. 1502/95 per i cereali in questione nel corso del mese che precede la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, previa detrazione di un importo pari al 55 % del prezzo d'intervento in vigore nello stesso mese.

L'immissione in libera pratica è effettuata dall'organismo d'intervento dello Stato membro interessato.

All'atto del pagamento delle merci da parte dell'acquirente all'organismo d'intervento il prezzo di vendita, detratto il dazio di cui al primo comma, costituisce un provento della vendita ai sensi dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio⁽¹⁾.

4. L'acquisto di cui al paragrafo 1 è considerato un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70.

5. I pagamenti effettuati dall'organismo d'intervento per gli acquisti di cui al paragrafo 1 sono finanziati volta per volta dalla Comunità ed assimilati alle spese di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1883/78. L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato contabilizza il valore della merce acquistata al prezzo « zero » sul conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78.

Articolo 15

1. L'organismo d'intervento spagnolo o portoghese procede all'acquisto sul mercato mondiale del prodotto in questione in base a gara per l'assegnazione della fornitura. Quest'ultima comporta l'acquisto del prodotto sul mercato mondiale, nonché la consegna della merce resa magazzini designati dal suddetto organismo d'intervento, non scaricata, ai fini del suo assoggettamento al regime di deposito doganale istituito dagli articoli da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

La decisione di acquisto sul mercato mondiale di cui all'articolo 14, paragrafo 1 stabilisce, fra l'altro, la quantità

di cereali da importare, la qualità, le date di apertura e di chiusura della gara, nonché il termine di consegna agli effetti della fornitura.

2. Viene inoltre pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, un bando di gara redatto conformemente all'allegato II. Esso deve vertere su una o più partite. Per partita s'intende il quantitativo da fornire ai sensi del bando di gara.

3. L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato decide, per quanto necessario, i provvedimenti complementari occorrenti per l'attuazione delle misure di acquisto sul mercato mondiale.

Detto organismo comunica immediatamente tali provvedimenti alla Commissione e li porta a conoscenza degli operatori.

Articolo 16

1. Gli interessati partecipano alla gara presentando offerta scritta all'organismo d'intervento indicato nel bando di gara; l'offerta può essere recapitata contro ricevuta oppure trasmessa mediante raccomandata, telecomunicazione scritta o telegramma.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

2. Un'offerta può essere presentata soltanto per una partita completa. Essa deve specificare:

- gli estremi della gara,
- il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con relativo numero di telex o telefax,
- la partita cui si riferisce,
- l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto nella moneta nazionale dello Stato membro in questione,
- l'origine del cereale da importare,
- e separatamente il prezzo cif cui l'offerta stessa si riferisce, espresso per tonnellata di prodotto nella moneta nazionale dello Stato membro in questione.

3. L'offerta deve essere corredata della prova che la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, è stata costituita anteriormente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4. Le offerte che non siano presentate conformemente al disposto del presente articolo o che rispondano a condizioni diverse da quelle stabilite nel bando di gara non sono valide.

5. Un'offerta non può essere ritirate.

Articolo 17

1. Le offerte presentate sono prese in considerazione soltanto se viene fornita la prova che è stata costituita una cauzione di 20 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3.

2. La cauzione viene costituita dallo Stato membro interessato secondo i criteri stabiliti nel bando di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

3. La cauzione viene svincolata immediatamente:

- a) se l'offerta non è stata accolta;
- b) in caso di accettazione dell'offerta, dopo che l'aggiudicatario abbia comprovato l'esecuzione della fornitura conformemente alle disposizioni dell'articolo 15;
- c) se l'aggiudicatario fornisce la prova che l'importazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore.

Articolo 18

Lo spoglio e la lettura delle offerte hanno carattere pubblico e sono effettuati dall'organismo d'intervento immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 19

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, viene dichiarato aggiudicatario il miglior offerente e il risultato della gara viene comunicato per iscritto a tutti i concorrenti al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno avuto luogo lo spoglio e la lettura delle offerte.

2. Se l'offerta più favorevole viene presentata contemporaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

3. Qualora le offerte presentate non appaiano conformi alle condizioni normalmente praticate sui mercati, l'organismo d'intervento può non dar seguito alla gara. Quest'ultima viene rinnovata, al massimo una settimana

più tardi, e si conclude solo quando tutte le partite siano state aggiudicate.

Articolo 20

1. Al momento della fornitura, l'organismo d'intervento procede a un controllo qualitativo e quantitativo della merce.

Fatte salve le detrazioni previste dal bando di gara, la fornitura viene respinta se la qualità di essa è inferiore alla qualità minima prescritta. La merce può tuttavia essere importata beneficiando, se del caso, di una riduzione forfettaria del dazio a norma del capitolo I.

2. In caso di mancata consegna conformemente al paragrafo 1, la cauzione di cui all'articolo 17 viene incamerata, ferme restando le altre conseguenze finanziarie scaturenti dalla rottura del contratto di fornitura.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 21

Il regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione (2) è abrogato. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 517/95 della Commissione (3) resta applicabile per la seconda parte della vendita, sul mercato portoghese, di 250 000 t di granturco acquistate conformemente alla decisione della Commissione del febbraio 1995.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(2) GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 26.

(3) GU n. L 53 del 9. 3. 1995, pag. 12.

ALLEGATO I

Gara settimanale per la riduzione del dazio d'importazione di in provenienza da paesi terzi

[Regolamento (CE) n. 1839/95]

Termine di presentazione delle offerte (data e ora)

1	2	3	4	5	6
Numerazione dei concorrenti	Quantità (in t)	Quantità cumulata (in t)	Importo della riduzione del dazio d'importazione	Fissazione anticipata del tasso verde (si/no)	Origine del cereale
1					
2					
3					
4					
ecc.					

ALLEGATO II

PRESENTAZIONE DEL BANDO DI GARA

Bando di gara per l'acquisto sul mercato mondiale, da parte dell'organismo d'intervento , di t di

[Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione]

1. Prodotto da mobilitare :
2. Quantitativo totale :
3. Elenco dei magazzini per ogni partita :
4. Caratteristiche della merce (comprese la qualità richiesta, la qualità minima e le detrazioni) :
5. Condizionamento (alla rinfusa) :
6. Periodo di consegna :
7. Data limite per la presentazione delle offerte :

REGOLAMENTO (CE) N. 1840/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che, che in virtù dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo⁽³⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione; che questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽⁵⁾, prevede in particolare una riduzione del 60 % del dazio applicabile al sorgo, limitatamente ad un contingente di 100 000 t per anno civile, e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente; che il cumulo eventuale di tale agevolazione con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento potrebbe creare turbative del mercato spagnolo dei cereali; che è opportuno pertanto

escludere la possibilità di tale cumulo, ai fini del corretto funzionamento della gara;

considerando che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito di questo regime particolare di importazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, per l'importazione di sorgo in Spagna.
2. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del dazio all'importazione di sorgo prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 715/90.
3. La gara è aperta fino al 14 dicembre 1995. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
4. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi 45 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.

⁽³⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁵⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1841/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1995
recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in
Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco;

considerando che il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione; che questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati;

considerando che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito di questo regime particolare di importazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per l'importazione di granturco in Spagna.
2. La gara è aperta fino al 14 dicembre 1995. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
3. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi 45 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.

⁽³⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1842/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che stabilisce, per il 1995, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che gli accordi di liberalizzazione degli scambi prevedono l'apertura di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 3 500 animali della specie bovina di peso compreso tra 160 e 300 kg, originari e provenienti dall'Estonia, dalla Lettonia e dalla Lituania, con riduzione del 75 % degli importi specifici dei dazi fissati nella tariffa doganale comune (TDC); che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale contingente per il 1995;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi suddetti volte a garantire l'origine dei prodotti, è

opportuno stabilire che, per la gestione del regime considerato, si faccia ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo fissare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativa ai prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95⁽⁷⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁸⁾, che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario aperto per il 1995 per l'importazione di 3 500 animali vivi della specie bovina, di cui ai codici NC 0102 90 41 o 0102 90 49, originari e provenienti dall'Estonia, dalla Lettonia e dalla Lituania, è importato conformemente al disposto del presente regolamento.

2. Gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella TDC sono ridotti del 75 % per i quantitativi indicati al paragrafo 1.

Articolo 2

Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1:

a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, deve fornire alle autorità competenti dello Stato

⁽¹⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

membro interessato la prova di aver importato e/o esportato nel 1994 almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90 in provenienza o a destinazione di paesi che, in rapporto al richiedente stesso, erano da considerarsi paesi terzi alla data del 31 dicembre 1994; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

c) la domanda di titolo d'importazione:

— deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e

— non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % della quantità disponibile.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda di titolo viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione del paese di provenienza nella casella 7 e del paese d'origine nella casella 8; il titolo obbliga ad importare da uno dei paesi indicati all'articolo 1, paragrafo 1;

e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

- Regolamento (CE) n° 1842/95,
- Forordning (EF) nr. 1842/95,
- Verordnung (EG) Nr. 1842/95,
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1842/95,
- Regulation (EC) No 1842/95,
- Règlement (CE) n° 1842/95,
- Regolamento (CE) n. 1842/95,
- Verordening (EG) nr. 1842/95,
- Regulamento (CE) n° 1842/95,
- Asetus (EY) N:o 1842/95,
- Förordning (EG) nr 1842/95;

f) al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve impegnarsi a indire alle autorità competenti dello Stato membro importatore, entro un mese dal giorno dell'importazione:

- il numero di animali importati,
- l'origine di questi animali.

Entro la fine di ogni mese, dette autorità trasmettono tali informazioni alla Commissione.

Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto dal 25 al 29 settembre 1995.

2. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 13 ottobre 1995, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato del presente regolamento qualora siano state presentate domande di titolo.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli non superano la quantità disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.

6. I titoli d'importazione sono rilasciati solo per un quantitativo pari o superiore a 50 capi.

Qualora, a seguito dei quantitativi richiesti, si ottengano con la riduzione proporzionale quantitativi per singolo titolo inferiori a 50 capi, gli Stati membri assegnano mediante sorteggio titoli per 50 capi.

7. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

Tuttavia, per ciò che riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione viene percepita l'aliquota intera del dazio fissato nella TDC.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti scaturenti dai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, il periodo di validità dei titoli d'importazione rilasciati scade il 31 dicembre 1995.

Articolo 6

Gli animali saranno messi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 3 allegato agli accordi di liberalizzazione degli scambi.

Articolo 7

1. Ogni animale importato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante :

- un marchio indelebile, ovvero
- una tacca articolare ufficiale o ufficialmente approvata dallo Stato membro, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il marchio e la tacca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica , di constatare la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Telefax CE : (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 1842/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE CON RIDUZIONE DEGLI IMPORTI SPECIFICI
DEI DAZI DOGANALI DELLA TDC

Data : Periodo :

Stato membro :

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
Totale		

Stato membro : Telefax :

Telefono :

REGOLAMENTO (CE) N. 1843/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che stabilisce, per il 1995, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che gli accordi di liberalizzazione degli scambi prevedono l'apertura di contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti a base di carni bovine; che le importazioni realizzate nei limiti di detti contingenti beneficiano di una riduzione del 60 % dei dazi fissati nella tariffa doganale comune (TDC); che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il 1995;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi suddetti volte a garantire l'origine dei prodotti, è

opportuno stabilire che, per la gestione dei regimi considerati, si faccia ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo fissare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95⁽⁷⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁸⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace dei regimi in causa, occorre fissare a 12 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito dei regimi medesimi; che i rischi di speculazione esistenti nel settore delle carni bovine con riguardo a detti regimi inducono a stabilire condizioni precise che gli operatori devono rispettare per poter avvalersi degli stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1995, possono essere importate conformemente al disposto del presente regolamento, nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania:

— 1 500 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania;

⁽¹⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

— 150 tonnellate di prodotti di cui al codice NC 1602 50 10 originarie della Lettonia.

2. Per i quantitativi di cui al paragrafo 1, le aliquote dei dazi doganali fissati nella TDC sono ridotte del 60 %.

Articolo 2

1. Per poter fruire dei regimi d'importazione di cui all'articolo 1:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, deve fornire alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova di aver svolto nei dodici mesi precedenti un'attività commerciale nel settore delle carni bovine, con i paesi che sono da considerarsi paesi terzi alla data del 31 dicembre 1994; il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

c) la domanda di titolo deve riferirsi al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino oppure al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino e deve vertere su un quantitativo minimo di 15 tonnellate di carne in peso di prodotti, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione, nella casella 7, del paese di provenienza e, nella casella 8, del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare:

- nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, da uno dei paesi indicati,
- nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, dal paese indicato;

e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 1843/95,
- Forordning (EF) nr. 1843/95,
- Verordnung (EG) Nr. 1843/95,
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1843/95,
- Regulation (EC) No 1843/95,
- Règlement (CE) n° 1843/95,
- Regolamento (CE) n. 1843/95,
- Verordening (EG) nr. 1843/95,
- Regulamento (CE) n° 1843/95,
- Asetus (EY) N:o 1843/95,
- Förordning (EG) nr 1843/95.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare, nella casella 16, l'indicazione di uno o più codici NC compresi nei codici 0201 e 0202 della nomenclatura combinata.

Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto dal 27 settembre al 4 ottobre 1995.

2. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda per:

- a) i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, oppure
- b) i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino,

tutte le sue domande riguardanti il trattino in questione sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 18 ottobre 1995, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti, suddiviso per quantità richieste e relativi codici di nomenclatura, nonché per paese d'origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato del presente regolamento qualora siano state presentate domande di titolo.

4. La Commissione decide al più presto e per i prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1, in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano la quantità disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. Tuttavia, per ciò che riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione vengono rimosse le aliquote intere dei dazi fissati nella TDC.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

4. In deroga agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 12 ECU/100 kg in peso netto di prodotti e il periodo di validità dei titoli rilasciati scade il 31 dicembre 1995.

Articolo 5

I prodotti saranno messi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese

esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 3 allegato agli accordi di liberalizzazione degli scambi.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1844/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995-1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 ⁽⁴⁾, ha stabilito le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo dell'aiuto alla produzione ; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti ;

considerando che all'importo dell'aiuto per le campagne precedenti veniva applicato un sistema di adeguamento

monetario inteso, da un lato, a correggere l'incidenza dei divari esistenti tra il tasso di conversione agricolo e il tasso medio di cambio durante un periodo determinato e, dall'altro, a garantire normali condizioni di concorrenza rispetto ai paesi terzi ; che, in considerazione delle misure di politica agrimonetaria adottate, è opportuno sospendere l'applicazione di tale sistema ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995-1996 :

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pesche, e
 - b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta,
- sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

*ALLEGATO***Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore :
Pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta	27,301

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti :
Pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta	8,663

REGOLAMENTO (CE) N. 1845/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995-1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁴⁾, ha stabilito le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna di commercializzazione precedente, dell'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofruttili e della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo dell'aiuto alla produzione ; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti ;

considerando che all'importo dell'aiuto per le campagne precedenti veniva applicato un sistema di adeguamento monetario inteso, da un lato, a correggere l'incidenza dei

divari esistenti tra il tasso di conversione agricolo e il tasso medio di cambio durante un periodo determinato e, dall'altro, a garantire normali condizioni di concorrenza rispetto ai paesi terzi ; che, in considerazione delle misure di politica agrimonetaria adottate, è opportuno sospendere l'applicazione di tale sistema ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995-1996 :

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, per le pere Williams e Rocha sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta,

sono quelli stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

*ALLEGATO***Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore
Pere Williams e Rocha destinate alla produzione di pere sciroppate e/o nel succo naturale di frutta	39,259

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti
Pere Williams e Rocha sciroppate e/o nel succo naturale di frutta	19,319

**REGOLAMENTO (CE) N. 1846/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1995**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di
applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 b, paragrafo 8, l'articolo 4 e, paragrafo 5, l'articolo 4 f, paragrafo 4, e l'articolo 4 g, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3269/94⁽⁴⁾, contiene disposizioni in merito alla concessione del premio speciale per la macellazione degli animali, al trasferimento dei diritti al premio per vacca nutrice, all'utilizzazione di diritti provenienti dalla riserva, nonché alla fissazione del coefficiente di densità;

considerando che, nel quadro del premio speciale concesso per la macellazione degli animali, nessuno Stato membro ha applicato l'opzione B contemplata nella sezione 2 del regolamento (CEE) n. 3886/92; che, ai fini di una maggiore chiarezza e coerenza, è opportuno sopprimere tale opzione; che nello stesso contesto della concessione del premio speciale si può ammettere che, a fini di semplificazione della gestione amministrativa, gli Stati membri abbiano la facoltà di disporre che la dichiarazione di partecipazione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento può conservare la sua validità, a meno che il produttore desideri modificarla;

considerando che, per semplificare anche la gestione amministrativa dei diritti al premio e introdurre una maggiore tolleranza rispetto alla norma attuale secondo cui i produttori che ricevono diritti dalla riserva nazionale devono utilizzare almeno il 90 % dei loro diritti nel corso di tre anni civili, è opportuno abrogare tale norma;

considerando che, per garantire una migliore mobilitazione dei diritti al premio disponibili ma non utilizzati dai produttori, è d'uopo aumentare la percentuale minima e la frequenza di utilizzo dei diritti stessi, pur tenendo conto della situazione particolare dei piccoli produttori;

considerando che si rende opportuna una certa flessibilità nel rispetto delle scadenze amministrative fissate per il trasferimento dei diritti, qualora i produttori possano dimostrare di aver legalmente ereditato diritti da un produttore deceduto;

considerando che le disposizioni attuali in materia di cessione temporanea di diritti al premio per vacca nutrice possono dar luogo al «congelamento» di un certo numero di questi diritti, mentre altri produttori che ne avrebbero bisogno non possono accedervi; che è pertanto opportuno incoraggiare la mobilitazione di tali diritti, adottando misure che prevedano la disponibilità dei diritti al premio per i produttori che li fanno valere;

considerando che, per assicurare parità di trattamento a tutti i produttori, applicando — per quanto possibile — la stessa gestione dei diritti al premio sia per i produttori che ricevono tali diritti dalla riserva nazionale, sia per i produttori che vengono compensati della loro partecipazione ad un programma comunitario d'estensivazione con l'attribuzione di diritti supplementari, occorre modificare le condizioni di applicazione della norma che vieta ai produttori precedentemente impegnati in un programma d'estensivazione di trasferire o cedere temporaneamente i loro diritti, nonché abrogare l'obbligo fatto a tali produttori di utilizzare tutti i loro diritti;

considerando che, per garantire un controllo adeguato del numero di diritti supplementari assegnati ai produttori che partecipano ad un programma di estensivazione, è indispensabile che gli Stati membri comunichino le relative informazioni alla Commissione, comprese le informazioni relative alle campagne precedenti;

considerando che l'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 3886/92 dispone che venga accertato il numero di animali che possono fruire di premio; che, al fine di facilitare i controlli e i calcoli di conversione, occorre considerare che una vacca nutrice corrisponde a 1 UBA, allo stesso titolo di una vacca lattiera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3866/92 deve essere modificato in conseguenza;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 46.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente :

« Articolo 8

Modalità di concessione

1. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione degli animali o della loro prima immissione sul mercato a fini di macellazione, procedendo alla sua concessione per la prima o seconda fascia d'età ovvero alla sua concessione congiunta per entrambe le fasce d'età, sempreché la rispettiva struttura di produzione lo consenta.

2. Gli Stati membri che hanno deciso di concedere il premio speciale secondo il sistema previsto al paragrafo 1 dispongono che il premio possa essere concesso anche al momento della spedizione di animali aventi diritto verso un altro Stato membro o della loro esportazione verso un paese terzo.

3. In deroga al disposto degli articoli 2, 3 e 4, in caso di applicazione del sistema previsto al paragrafo 1, la concessione del premio è subordinata all'osservanza delle disposizioni sotto riportate. »

2. All'articolo 9 è aggiunto il comma seguente :

« Tuttavia, se il produttore non desidera apportare modifiche alla sua dichiarazione di partecipazione, lo Stato membro può ammettere che la dichiarazione presentata in precedenza conservi la sua validità. »

3. All'articolo 15, il titolo « Opzione A » è modificato in « Peculiarità del sistema di concessione », mentre il membro di frase « Qualora si ricorra all'opzione A » è sostituito dal testo seguente : « Qualora si applichi il sistema di concessione previsto nella presente sezione : ».

4. L'articolo 16 è soppresso.

5. Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente :

« Articolo 18

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima dell'inizio dell'anno civile in causa, la loro decisione di applicare il sistema di concessione previsto nella presente sezione e le relative modalità. »

6. Il testo dell'articolo 32 è sostituito dal seguente :

« Articolo 32

Diritti ottenuti gratuitamente

Il produttore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale, salvo casi eccezionali debitamente motivati, non è autoriz-

zato a trasferire e/o a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi. »

7. Il testo dell'articolo 33 è sostituito dal seguente :

« Articolo 33

Utilizzazione di diritti

1. Il produttore che detiene diritti può disporre utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore.

2. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 70 % dei diritti, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, ad esclusione :

— del caso in cui un produttore detenga al massimo sette diritti al premio. Se il produttore non utilizza almeno il 70 % dei suoi diritti durante due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata nell'ultimo anno civile viene versata alla riserva nazionale ;

— del caso in cui un produttore partecipi ad un programma di estensivazione riconosciuto alla Commissione ;

— del caso in cui un produttore partecipi ad un programma di estensivazione riconosciuto alla Commissione ;

— del caso in cui un produttore partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nel quadro del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti, oppure

— di casi eccezionali debitamente motivati.

3. La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e, per lo meno, il numero di animali precisato all'articolo 34, paragrafo 1. Nell'arco di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, un produttore recupera — salvo in caso di trasferimento — tutti i suoi diritti per farli valere egli stesso nel corso di almeno due anni civili consecutivi. In questo periodo di due anni il produttore non può cedere alcun diritto. Se il produttore non fa valere almeno il 70 % dei suoi diritti in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale — tranne in casi eccezionali debitamente motivati — la quota non utilizzata dei diritti in questione.

Tuttavia, per i produttori che partecipano a programmi di prepensionamento o che si sono impegnati, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1719/94 della Commissione (*), a partecipare a programmi di estensivazione riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

I produttori che si impegnano, dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1719/94, a partecipare ad un programma di estensivazione, secondo la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (**), non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per la durata dell'impegno. Tale divieto non si applica tuttavia:

- ai casi in cui il programma di estensivazione permette il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti a produttori la cui partecipazione a misure diverse dall'estensivazione di cui all'articolo 2 suddetto richiede l'ottenimento di diritti;
- ai produttori che provino alle autorità competenti di aver loro notificato, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1719/94, il trasferimento e/o la cessione temporanea di diritti conformemente all'articolo 34, paragrafo 2.

(*) GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 4.

(**) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85. »

8. All'articolo 34:

- a) alla fine del paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

« salvi i casi in cui il trasferimento dei diritti ha luogo in occasione di un'eredità. In tal caso, il produttore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'appropriata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede del produttore deceduto. »

- b) il paragrafo 3 è soppresso.

9. Il testo dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« Articolo 35

Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano ai produttori interessati, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

Tale disposizione non si applica se il trasferimento dei diritti ha luogo in occasione di un'eredità. »

10. All'articolo 38, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

- « 3. Al produttore che durante l'anno di riferimento scelto dallo Stato membro ha partecipato ad un programma di estensivazione della produzione a norma del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (*), può essere assegnato, su sua richiesta, al termine della partecipazione a tale programma, un numero supplementare di diritti al premio pari alla differenza tra il numero dei premi versati per l'anno di riferimento e il numero dei premi versati per l'anno che precede quello in cui il produttore ha iniziato a partecipare al programma summenzionato. In tal caso, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, il produttore non è autorizzato a trasferire o a cedere temporaneamente i propri diritti nel corso dei tre anni civili successivi.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ciascun anno civile, il numero di diritti al premio versati ai produttori che hanno deciso di farsi assegnare i diritti supplementari loro spettanti per la loro partecipazione ai suddetti programmi di estensivazione. Tuttavia, il termine per la trasmissione della suddetta comunicazione relativamente agli anni civili 1993, 1994 e 1995 scade il 31 luglio 1995.

(*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »

11. All'articolo 42, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'applicazione della tabella di conversione riprodotta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (*), una vacca nutrice e una vacca lattiera corrispondono a 1,0 UBA.

(*) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai diritti al premio relativi all'anno civile 1996 e agli anni successivi, fatte salve le misure previste ai seguenti paragrafi dell'articolo 1:

- paragrafo 8, lettera a) e paragrafo 9, che si applicano ai diritti al premio relativi all'anno civile 1995 e agli anni successivi,
- paragrafo 10, che si applica ai diritti al premio relativi all'anno civile 1993 e agli anni successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1847/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine alle modalità di utilizzazione e di trasferimento dei diritti nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 4 e l'articolo 5 ter, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2527/94 ⁽⁴⁾, fissa alcune disposizioni sul trasferimento dei diritti al premio e sull'utilizzazione dei diritti provenienti dalla riserva;

considerando che, per semplificare la gestione amministrativa dei diritti al premio e introdurre una maggiore tolleranza rispetto alla norma attuale secondo cui i produttori che ricevono diritti dalla riserva nazionale devono utilizzare almeno il 90 % dei loro diritti nel corso di tre campagne di commercializzazione, è opportuno abrogare tale norma;

considerando che, per garantire una migliore mobilitazione dei diritti al premio disponibili ma non utilizzati dai produttori, è opportuno aumentare la percentuale minima e la frequenza di utilizzo dei diritti stessi;

considerando che le disposizioni attuali sulla cessione di diritti al premio possono dar luogo al congelamento di un certo numero di diritti, mentre altri produttori che ne avrebbero bisogno non possono accedervi; che è quindi opportuno incoraggiare la mobilitazione di tali diritti, adottando misure che favoriscano la disponibilità dei diritti al premio per i produttori che li fanno valere;

considerando che si rende opportuna una certa flessibilità nel rispetto delle scadenze amministrative fissate per il trasferimento dei diritti, qualora i produttori possano

dimostrare di aver legalmente ereditato diritti da un produttore deceduto;

considerando che, per evitare per quanto possibile disparità di trattamento tra i produttori, applicando la stessa gestione dei diritti al premio sia per i produttori che ricevono tali diritti dalla riserva nazionale, sia per i produttori che vengono compensati della loro partecipazione ad un programma comunitario d'estensivazione con l'attribuzione di diritti supplementari, occorre modificare le condizioni d'applicazione della norma che vieta ai produttori precedentemente impegnati in un programma d'estensivazione di trasferire o cedere temporaneamente i loro diritti, nonché abrogare l'obbligo fatto a tali produttori di utilizzare tutti i loro diritti;

considerando che, per garantire un controllo adeguato del numero di diritti supplementari assegnati ai produttori che partecipano ad un programma di estensivazione, è indispensabile che gli Stati membri comunichino le relative informazioni alla Commissione, comprese le informazioni relative alle precedenti campagne;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3567/92 deve essere modificato in conseguenza;

considerando che il comitato di gestione per le carni ovine e caprine non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3567/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Articolo 6

Il produttore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale, salvo casi eccezionali debitamente motivati, non è autorizzato a trasferire e/o a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso delle tre campagne successive. »

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 11.

2) È inserito l'articolo 6 bis seguente :

« *Articolo 6 bis*

1. Il produttore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli ad un altro produttore.

2. Qualora un produttore non abbia fatto uso di almeno il 70 % dei diritti nel corso di ciascuna campagna, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, ad esclusione :

— del caso in cui un produttore partecipi ad un programma di estensivazione riconosciuto dalla Commissione,

— del caso in cui un produttore partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nel quadro del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti, oppure

— di casi eccezionali debitamente motivati.

3. La cessione temporanea può riguardare soltanto campagne intere e almeno il numero di animali precisato all'articolo 7, paragrafo 1. Nel corso di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, un produttore recupera — salvo in caso di trasferimento — tutti i suoi diritti per farli valere egli stesso nel corso di almeno due campagne consecutive. Durante le due campagne suddette il produttore non può cedere alcun diritto. Se il produttore non fa valere almeno il 70 % dei suoi diritti in ciascuna campagna di questo periodo, lo Stato membro trasferisce ogni anno alla riserva nazionale, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, la quota non utilizzata dei diritti in questione.

Tuttavia, per i produttori che partecipano a programmi di prepensionamento o che si sono impegnati, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1720/94 della Commissione (*), a partecipare a programmi di estensivazione riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

I produttori che si impegnano, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1720/94, a partecipare ad un programma di estensivazione, secondo la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (**), non sono autorizzati a trasferire né a cedere temporaneamente i loro diritti per la durata dell'impegno. Tale divieto non si applica tuttavia :

— ai casi in cui il programma di estensivazione permette il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti a produttori la cui partecipazione a misure diverse dall'estensivazione, di cui all'articolo

2 del regolamento (CEE) n. 2078/92, richiede l'ottenimento di diritti ;

— ai produttori che provino alle autorità competenti di aver loro notificato, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1720/94, il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

(*) GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 6.

(**) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85. »

3) All'articolo 7 :

a) Il secondo comma del paragrafo 2 è completato dal testo seguente :

« salvo i casi in cui il trasferimento dei diritti avviene tramite eredità. In tal caso, il produttore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'appropriata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede del produttore deceduto. »

b) Il paragrafo 4 è soppresso.

4) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 9*

In caso di trasferimento o di cessione temporanea dei diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo limite individuale e comunicano ai produttori interessati, entro 60 giorni dall'ultimo girone del periodo nel corso del quale sia stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

Tale disposizione non si applica se il trasferimento dei diritti avviene tramite eredità secondo quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 2. »

5) All'articolo 12, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. Al produttore che durante la campagna di commercializzazione 1991 ha partecipato ad un programma di estensivazione della produzione, a norma del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (*), può essere assegnato, su sua richiesta, al termine della partecipazione a tale programma, un numero supplementare di diritti al premio pari alla differenza tra il numero dei premi versati per la campagna 1991 e il numero dei premi versati per la campagna che precede quella in cui il produttore ha iniziato a partecipare al programma summenzionato. In tal caso, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, il produttore non è autorizzato a trasferire o a cedere temporaneamente i propri diritti nel corso delle tre campagne successive.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ciascuna campagna, il numero dei diritti al premio versati ai produttori che hanno deciso di farsi assegnare i diritti supplementari loro spettanti per

la partecipazione al programma di estensivazione suddetto. Tuttavia, il termine per la trasmissione di tale comunicazione relativamente alle campagne 1993, 1994 e 1995 scade il 31 luglio 1995.

(*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Esso si applica ai diritti al premio relativi al 1996 e alle campagne successive, fatte salve le misure previste ai seguenti punti dell'articolo 1 :

- punto 3 lettera a) e punto 4 che si applicano ai diritti al premio relativi al 1995 e alle campagne successive,
- punto 5, che si applica ai diritti al premio relativi al 1993 e alle campagne successive.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1848/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, gli articoli 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 670/95⁽⁴⁾, le disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano integralmente in Austria a partire dalla campagna 1995/1996; che tuttavia, per ragioni di chiarezza sul piano amministrativo, è opportuno assimilare l'Austria alla zona viticola B di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che il regolamento (CE) n. 1545/95 del Consiglio⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1995/1996; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna;

considerando che il presente regolamento si applica al Portogallo; che tuttavia, non essendo state delimitate le zone vitivinicole di questo paese, occorre definire le pratiche enologiche ivi ammesse conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio;

considerando che, essendo l'arricchimento una pratica eccezionale, è opportuno prevedere la stessa riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regola-

mento (CEE) n. 822/87, fissato all'allegato VIII, che per la zona vitivinicola C; che, conformemente all'articolo 341 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, occorre prorogare le deroghe in vigore per il «vinho verde»;

considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati rettificati e con il saccarosio; che i dati di cui dispone la Commissione inducono a differenziare l'importo dell'aiuto a seconda del prodotto utilizzato per l'arricchimento;

considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1546/95⁽⁷⁾;

considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

considerando che alcuni vini consegnati all'una o all'altra distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è necessario adattare correlativamente gli importi applicabili alle distillazioni, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2046/89;

considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito di vendite mediante gara di alcole detenuto dagli organismi d'intervento dimostra che la differenza fra i prezzi ottenibili per l'alcole neutro e l'alcole greggio non è tale da giustificare il conferimento all'intervento del primo tipo di alcole; che, inoltre, le disponibilità attuali di alcole

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 70 del 30. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 34.

neutro bastano a soddisfare per almeno una campagna l'eventuale domanda di tale prodotto; che, in tale contesto, occorre fare ricorso alla facoltà prevista dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, disponendo l'acquisto di tutti gli alcoli al prezzo dell'alcole greggio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3186/92⁽²⁾, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, stabilisce all'articolo 4 un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione in ciascuna zona di produzione per stabilire il quantitativo di alcole da consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, in attesa della delimitazione delle zone viticole in Portogallo, non è stato possibile fissare tale titolo alcolometrico naturale forfettario per tale paese ed è quindi opportuno fissarlo in via provvisoria;

considerando che l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha definito i criteri di fissazione degli importi degli aiuti di cui a detto articolo; che, per quanto riguarda l'aiuto all'utilizzazione delle uve, dei mosti d'uva e dei mosti d'uva concentrati per l'elaborazione di succhi d'uva, il paragrafo 4 dello stesso articolo statuisce che una parte dell'aiuto sia stanziato per l'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva e che, a tal fine, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato; che sembra opportuno, visti i criteri stabiliti e vista la necessità di finanziare tali campagne, fissare l'importo dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per mettere in atto un'efficace promozione del prodotto;

considerando che la riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 è funzione dell'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ogni zona viticola; che l'esperienza insegna che tale aumento corrisponde in media alla metà dell'aumento massimo autorizzato; che la riduzione del prezzo d'acquisto deve quindi corrispondere alla percentuale del titolo alcolometrico aggiunto rispetto al titolo alcolometrico del vino consegnato alla distillazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3255/94⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco delle varietà di viti raccomandate e autorizzate in Portogallo; che per la valutazione della produzione di vino in Portogallo è opportuno fare riferimento a tali varietà;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri importi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1995/1996 nella Comunità. Per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli importi sono fissati con riserva di una decisione successiva sull'applicazione di tali misure.

Articolo 2

1. I prezzi d'acquisto dei prodotti e dei vini consegnati nel corso della campagna 1995/1996 alle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

- gli aiuti ai distillatori,
- gli aiuti agli elaborati di vino alcolizzato,
- i prezzi d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,
- la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,

sono indicati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

2. A norma dell'articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma e dell'articolo 39, paragrafo 7, secondo comma, l'organismo d'intervento paga il prezzo dell'alcole greggio per gli alcoli consegnati.

Articolo 3

Il prezzo d'acquisto dei vini consegnati nel corso della campagna 1995/1996 alle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

- l'aiuto ai distillatori,
- l'aiuto agli elaboratori di vino alcolizzato,

sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV.

Articolo 4

Gli aiuti all'utilizzazione, nel corso della campagna 1995/1996, dei mosti d'uva concentrati e dei mosti d'uva concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 e articolo 46, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 sono indicati rispettivamente negli allegati V, VI e VII.

⁽¹⁾ GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 73.

⁽³⁾ GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1994, pag. 32.

Articolo 5

Gli importi della riduzione di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili ai prezzi d'acquisto del vino consegnato, nel corso della campagna 1995/1996, ad una delle distillazioni di cui agli articoli 36, 38, 39 o 41 di detto regolamento e, per gli stessi vini:

- all'aiuto al distillatore,
- al prezzo d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,
- alla partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,

sono indicati nell'allegato VIII.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Portogallo è assimilato alla zona viticola C e l'Austria alla zona viticola B.

Articolo 6

1. Le regole concernenti le pratiche e i trattamenti enologici previsti al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano al Portogallo per la campagna 1995/1996 alle condizioni appresso indicate:

- a) l'aumento del titolo alcolometrico è limitato al 2 % vol. I prodotti ammessi a beneficiare di questa misura devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 7,5 % vol prima dell'arricchimento e un titolo alcolometrico volumico totale massimo di 13 % vol dopo l'arricchimento.

Tuttavia, i prodotti a monte del vino da tavola originari della regione del « Vinho verde » devono avere un titolo alcolometrico minimo di 7 % vol prima dell'arricchimento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere per effetto di aumentare di oltre il 6,5 % il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione;

- b) le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto di un'acidificazione o di una disacidificazione.

2. Le varietà di viti ammesse per la produzione di vino da tavola sono quelle figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81.

Fermo restando l'articolo 341 dell'atto di adesione, i vini originari della regione del « vinho verde » possono:

- essere commercializzati con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 8,5 %, per i vini non sottoposti ad alcun arricchimento;
- avere un tenore totale di anidride solforosa non superiore a 300 mg/l, per i « Vinhos verdes » bianchi aventi un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 5 g/l.

3. Il calcolo del quantitativo di alcole che i produttori di vino da tavola portoghesi sono tenuti a consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 si effettua in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario di 9 %, da prendere in considerazione per la stima del volume di alcole contenuto nel vino prodotti, salvo per i vini prodotti nella regione delimitata del « Vinho verde », per i quali il titolo alcolometrico da prendere in considerazione è fissato a 8,5 %.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1995/1996

	<i>(in ECU/% vol/hl)</i>
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	0,9902
2. Aiuti :	
a) alla distillazione	
1. alcole neutro :	
— forfettario	0,6279
— di vinacce	0,8453
— di vino e di fecce	0,4106
2. acquavite di vinacce	0,3985
3. acquavite di vino	0,2777
4. alcole greggio :	
— forfettario	0,4951
— di vinacce	0,7124
— di vino e di fecce	0,2777
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,2657
3. Prezzo dell'alcole greggio consegnato ⁽¹⁾	
— forfettario	1,654
— alcole di vinacce	1,872
— alcole di vino e di fecce	1,437
4. Partecipazione del FEAOG per l'alcole ⁽²⁾	0,4951

⁽¹⁾ Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89].

⁽²⁾ Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO II

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1995/1996

	<i>(in ECU/% vol/hl)</i>
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	1,340
2. Aiuti :	
a) alla distillazione	
1) alcole neutro	0,7728
2) acquavite di vino e alcole greggio	0,6400
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,6158
3. Prezzo dell'alcole greggio consegnato ⁽¹⁾	1,799
4. Partecipazione del FEAOG per l'alcole ⁽²⁾	0,6400

⁽¹⁾ Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89].

⁽²⁾ Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO III

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1995/1996

	<i>(in ECU/% vol/hl)</i>
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore :	
— tipo A I — R I e R II ⁽¹⁾	2,487
— tipo A II	5,385
— tipo A III	6,146
— tipo R III	3,852
2. Aiuti :	
a) alla distillazione :	
1) alcole neutro :	
— tipo A I — R I e R II	1,884
— tipo A II	4,818
— tipo A III	5,603
— tipo R III	3,272
2) acquavite di vino e alcole greggio :	
— tipo A I — R I e R II	1,751
— tipo A II	4,685
— tipo A III	5,470
— tipo R III	3,140
b) all'elaborazione di vino alcolizzato :	
— tipo A I — R I e R II	1,715
— tipo A II	4,613
— tipo A III	5,373
— tipo R III	3,079

⁽¹⁾ E vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola o di vini atti ad ottenere vino da tavola.

ALLEGATO IV

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1995/1996

(in ECU/% vol/bl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore :	
— tipo A I — R I e R II ⁽¹⁾	3,140
— tipo A II	6,798
— tipo A III	7,752
— tipo R III	4,854
2. Aiuti :	
a) alla distillazione :	
1) alcole neutro :	
— tipo A I — R I e R II	2,548
— tipo A II	6,255
— tipo A III	7,233
— tipo R III	4,287
2) acquavite di vino e alcole greggio :	
— tipo A I — R I e R II	2,415
— tipo A II	6,122
— tipo A III	7,100
— tipo R III	4,154
b) all'elaborazione di vino alcolizzato :	
— tipo A I — R I e R II	2,367
— tipo A II	6,025
— tipo A III	6,979
— tipo R III	4,081

⁽¹⁾ E vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola.

ALLEGATO V

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE IN VINIFICAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI RETTIFICATI [ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1995/1996

<i>(in ECU/% vol/hl)</i>	
Importo dell'aiuto :	
a) Mosti d'uva concentrati :	
— zone viticole C III a) e C III b)	1,699
— altre, compreso il Portogallo	1,446
b) Mosti d'uva concentrati rettificati :	
— zone viticole C III a) e C III b)	2,206
— altre, se la produzione è iniziata anteriormente al 30 giugno 1982 (EUR 10) o anteriormente al 1° gennaio 1986 (Spagna)	2,206
— altre, compreso il Portogallo	1,953

ALLEGATO VI

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER LA FABBRICAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, SECONDO E TERZO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1995/1996

<i>(in ECU/kg)</i>	
Importo forfettario dell'aiuto :	
1) Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87	0,2379
2) Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87	0,3103

ALLEGATO VII

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI UVE, DI MOSTI D'UVA E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER L'ELABORAZIONE DI SUCCHI D'UVA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1995/1996

<i>(in ECU)</i>	
Importo forfettario dell'aiuto :	
a) uve (per quintale)	6,603
b) mosti d'uva (per hl)	8,257
c) mosti d'uva concentrati (per hl)	28,873
Percentuale dell'importo dell'aiuto, fissata per il finanziamento della campagna promozionale	25

ALLEGATO VIII

RIDUZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO DEI VINI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1995/1996

<i>(in ECU/% vol/hl)</i>		
Zona A	Zona B	Zona C e Portogallo
0,3623	0,3019	0,1811

REGOLAMENTO (CE) N. 1849/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

recante deroga, per la campagna 1994/1995, del regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 6 e l'articolo 47, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3186/92⁽⁴⁾, ha stabilito le date entro le quali i produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 36 debbono consegnare ad un distillatore o ad un elaboratore di vino alcolizzato i vini che non sono stati esportati entro queste date ;

considerando che alcuni produttori comunitari non saranno in grado di esportare tutti i vini disponibili tal quali verso i paesi terzi entro il 31 luglio 1995 e non sono neppure in grado di consegnarli alle distillerie entro i termini previsti ; che occorre pertanto prorogare i termini succitati di un mese per consentire a questi produttori di rispettare gli obblighi previsti ; che, per quanto concerne le esportazioni, questa deroga non può però oltrepassare la fine della campagna in corso, in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3105/88, per la campagna vitivinicola 1994/1995 :

- la data del 31 luglio che figura all'articolo 7, primo comma è sostituita da quella del 31 agosto,
- la data del 31 luglio che figura all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma è sostituita da quella del 31 agosto,
- la data del 31 luglio che figura all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino è sostituita da quella del 31 agosto,
- la data del 31 agosto che figura all'articolo 12, paragrafo 1 è sostituita da quella del 30 ottobre,
- la data del 30 novembre che figura all'articolo 13, paragrafo 1 è sostituita da quella del 31 dicembre.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 73.

REGOLAMENTO (CE) N. 1850/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne in particolare il pagamento di anticipi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare gli articoli 4a, paragrafo 8 e 4d, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/95⁽⁴⁾, prevede alcune regole per il pagamento degli anticipi; che, considerata la difficile situazione di mercato, occorre autorizzare un aumento dell'importo dell'anticipo del premio speciale anticipandone il relativo pagamento, compatibilmente con le previsioni di bilancio;

considerando che la resa lattiera media per Stato membro attualmente applicabile per determinare il numero di vacche ammesse a beneficiare del premio per vacca nutrice è stata ricavata, tranne che nel caso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, dalle corrispondenti statistiche per il 1991; che la resa lattiera media è notevolmente aumentata nel corso degli ultimi anni; che è pertanto opportuno adeguare queste cifre alle nuove rese prendendo il 1993 come anno di riferimento per tutti gli Stati membri;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3886/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è modificato nel seguente modo:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

1) All'articolo 44, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per quanto concerne l'anno civile 1995, l'anticipo del premio speciale può essere versato a decorrere dal 16 ottobre 1995 nella misura dell'80 % dell'importo del premio.»

2) L'allegato III è sostituito dal seguente testo:

«ALLEGATO III

Resa lattiera media di cui all'articolo 25

Belgio	4 600 kg
Danimarca	6 550 kg
Germania	5 250 kg
Grecia	3 500 kg
Spagna	4 300 kg
Francia	5 400 kg
Irlanda	4 200 kg
Italia	4 600 kg
Lussemburgo	5 300 kg
Paesi Bassi	6 200 kg
Austria	4 100 kg
Portogallo	4 400 kg
Finlandia	5 500 kg
Svezia	6 400 kg
Regno Unito	5 350 kg »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1996, eccezion fatta per l'articolo 1, punto 1, che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1851/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1995/92 che stabilisce le modalità di applicazione per la fecola di patate del regime di importazione previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro, ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che per tener conto del regime di importazione in vigore nel settore dei cereali e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione della fecola di patate di cui al codice NC 1108 13 00 proveniente dalla Repubblica di Polonia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1995/92 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/93⁽³⁾, ha previsto talune modalità di applicazione per i contingenti di importazione che prevedono condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione; che nel frattempo l'accordo interinale è stato sostituito dall'accordo europeo; che, tenendo conto degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali

multilaterali dell'Uruguay Round, è necessario adattare le suddette disposizioni;

considerando che i dazi della tariffa doganale applicabili sono quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci importate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1995/1996, nel regolamento (CEE) n. 1995/92 i termini « prelievo » o « prelievi » sono sostituiti dai termini « dazio » o « dazi » ogniquale volta ricorrano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 22. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 231 del 14. 9. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1852/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1995

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/95⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scre-

mato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95⁽⁸⁾, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽¹⁰⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

3. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1995.

Per la Commissione
 Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	60,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	54,23
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	103,21
ex 0405 00	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	31,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	167,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	160,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1853/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1995

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate il 27 luglio 1995 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione, del 6 maggio 1993, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3810/91 e (CEE) n. 3829/92⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3083/94⁽²⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS in luglio e agosto 1995;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che i quantitativi contenuti nelle domande di titolo presentate il 27 luglio 1995 appaiono talmente

cospicui da comportare il rischio di gravi perturbazioni sul mercato degli animali vivi; che occorre pertanto, a titolo di misure conservative, rilasciare titoli limitatamente ad una percentuale determinata dei quantitativi oggetto delle domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride :

- 1) le domande di titoli MCS presentate il 27 luglio 1995 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 85 % per la Spagna;
- 2) le domande di titoli MCS possono nuovamente essere presentate a decorrere dal 30 agosto 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 1854/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione; entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i

prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 ⁽²⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 181,13 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁴⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 ⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la

Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, in seguito all'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90 ⁽⁸⁾, è necessario sostituire i riferimenti alle zone di destinazione del regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione, del 16 dicembre 1994, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e il commercio tra gli Stati membri della stessa ⁽⁹⁾;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0401 10 10 000	+	5,586	0402 21 91 500	+	115,79
0401 10 90 000	+	5,586	0402 21 91 600	+	125,48
0401 20 11 100	+	5,586	0402 21 91 700	+	131,17
0401 20 11 500	+	8,635	0402 21 91 900	+	137,59
0401 20 19 100	+	5,586	0402 21 99 100	+	103,97
0401 20 19 500	+	8,635	0402 21 99 200	+	104,68
0401 20 91 100	+	11,50	0402 21 99 300	+	105,97
0401 20 91 500	+	13,40	0402 21 99 400	+	113,27
0401 20 99 100	+	11,50	0402 21 99 500	+	115,79
0401 20 99 500	+	13,40	0402 21 99 600	+	125,48
0401 30 11 100	+	17,20	0402 21 99 700	+	131,17
0401 30 11 400	+	26,53	0402 21 99 900	+	137,59
0401 30 11 700	+	39,85	0402 29 15 200	+	0,6000
0401 30 19 100	+	17,20	0402 29 15 300	+	0,9108
0401 30 19 400	+	26,53	0402 29 15 500	+	0,9596
0401 30 19 700	+	39,85	0402 29 15 900	+	1,0321
0401 30 31 100	+	47,46	0402 29 19 200	+	0,6000
0401 30 31 400	+	74,12	0402 29 19 300	+	0,9108
0401 30 31 700	+	81,73	0402 29 19 500	+	0,9596
0401 30 39 100	+	47,46	0402 29 19 900	+	1,0321
0401 30 39 400	+	74,12	0402 29 91 100	+	1,0397
0401 30 39 700	+	81,73	0402 29 91 500	+	1,1327
0401 30 91 100	+	93,15	0402 29 99 100	+	1,0397
0401 30 91 400	+	136,90	0402 29 99 500	+	1,1327
0401 30 91 700	+	159,76	0402 91 11 110	+	5,586
0401 30 99 100	+	93,15	0402 91 11 120	+	11,50
0401 30 99 400	+	136,90	0402 91 11 310	+	19,67
0401 30 99 700	+	159,76	0402 91 11 350	+	24,11
0402 10 11 000	+	60,00	0402 91 11 370	+	29,33
0402 10 19 000	+	60,00	0402 91 19 110	+	5,586
0402 10 91 000	+	0,6000	0402 91 19 120	+	11,50
0402 10 99 000	+	0,6000	0402 91 19 310	+	19,67
0402 21 11 200	+	60,00	0402 91 19 350	+	24,11
0402 21 11 300	+	91,08	0402 91 19 370	+	29,33
0402 21 11 500	+	95,96	0402 91 31 100	+	22,72
0402 21 11 900	+	103,21	0402 91 31 300	+	34,66
0402 21 17 000	+	60,00	0402 91 39 100	+	22,72
0402 21 19 300	+	91,08	0402 91 39 300	+	34,66
0402 21 19 500	+	95,96	0402 91 51 000	+	26,53
0402 21 19 900	+	103,21	0402 91 59 000	+	26,53
0402 21 91 100	+	103,97	0402 91 91 000	+	93,15
0402 21 91 200	+	104,68	0402 91 99 000	+	93,15
0402 21 91 300	+	105,97	0402 99 11 110	+	0,0559
0402 21 91 400	+	113,27	0402 99 11 130	+	0,1150

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0402 99 11 150	+	0,1877	0403 90 51 100	+	5,586
0402 99 11 310	+	22,70	0403 90 51 300	+	8,635
0402 99 11 330	+	27,23	0403 90 53 000	+	11,50
0402 99 11 350	+	36,20	0403 90 59 110	+	17,20
0402 99 19 110	+	0,0559	0403 90 59 140	+	26,53
0402 99 19 130	+	0,1150	0403 90 59 170	+	39,85
0402 99 19 150	+	0,1877	0403 90 59 310	+	47,46
0402 99 19 310	+	22,70	0403 90 59 340	+	74,12
0402 99 19 330	+	27,23	0403 90 59 370	+	81,73
0402 99 19 350	+	36,20	0403 90 59 510	+	93,15
0402 99 31 110	+	0,2463	0403 90 59 540	+	136,90
0402 99 31 150	+	37,68	0403 90 59 570	+	159,76
0402 99 31 300	+	0,4746	0403 90 61 100	+	0,0559
0402 99 31 500	+	0,8173	0403 90 61 300	+	0,0864
0402 99 39 110	+	0,2463	0403 90 63 000	+	0,1150
0402 99 39 150	+	37,68	0403 90 69 000	+	0,1720
0402 99 39 300	+	0,4746	0404 90 11 100	+	59,14
0402 99 39 500	+	0,8173	0404 90 11 910	+	5,586
0402 99 91 000	+	0,9315	0404 90 11 950	+	19,50
0402 99 99 000	+	0,9315	0404 90 13 120	+	59,14
0403 10 02 000	+	—	0404 90 13 130	+	90,27
0403 10 04 200	+	—	0404 90 13 140	+	95,10
0403 10 04 300	+	—	0404 90 13 150	+	102,29
0403 10 04 500	+	—	0404 90 13 911	+	5,586
0403 10 04 900	+	—	0404 90 13 913	+	11,50
0403 10 06 000	+	—	0404 90 13 915	+	17,20
0403 10 12 000	+	—	0404 90 13 917	+	26,53
0403 10 14 200	+	—	0404 90 13 919	+	39,85
0403 10 14 300	+	—	0404 90 13 931	+	19,50
0403 10 14 500	+	—	0404 90 13 933	+	23,92
0403 10 14 900	+	—	0404 90 13 935	+	29,08
0403 10 16 000	+	—	0404 90 13 937	+	34,37
0403 10 22 100	+	5,586	0404 90 13 939	+	35,94
0403 10 22 300	+	8,635	0404 90 19 110	+	103,05
0403 10 24 000	+	11,50	0404 90 19 115	+	103,74
0403 10 26 000	+	17,20	0404 90 19 120	+	105,03
0403 10 32 100	+	0,0559	0404 90 19 130	+	112,26
0403 10 32 300	+	0,0864	0404 90 19 135	+	114,74
0403 10 34 000	+	0,1150	0404 90 19 150	+	124,35
0403 10 36 000	+	0,1720	0404 90 19 160	+	130,00
0403 90 11 000	+	59,14	0404 90 19 180	+	136,35
0403 90 13 200	+	59,14	0404 90 31 100	+	59,14
0403 90 13 300	+	90,27	0404 90 31 910	+	5,586
0403 90 13 500	+	95,10	0404 90 31 950	+	19,50
0403 90 13 900	+	102,29	0404 90 33 120	+	59,14
0403 90 19 000	+	103,05	0404 90 33 130	+	90,27
0403 90 31 000	+	0,5914	0404 90 33 140	+	95,10
0403 90 33 200	+	0,5914	0404 90 33 150	+	102,29
0403 90 33 300	+	0,9027	0404 90 33 911	+	5,586
0403 90 33 500	+	0,9510	0404 90 33 913	+	11,50
0403 90 33 900	+	1,0229	0404 90 33 915	+	17,20
0403 90 39 000	+	1,0305	0404 90 33 917	+	26,53

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0404 90 33 919	+	39,85	0404 90 99 990	+	0,9315
0404 90 33 931	+	19,50	0405 00 11 200	+	120,98
0404 90 33 933	+	23,92	0405 00 11 300	+	152,20
0404 90 33 935	+	29,08	0405 00 11 500	+	156,10
0404 90 33 937	+	34,37	0405 00 11 700	+	160,00
0404 90 33 939	+	35,94	0405 00 19 200	+	120,98
0404 90 39 110	+	103,05	0405 00 19 300	+	152,20
0404 90 39 115	+	103,74	0405 00 19 500	+	156,10
0404 90 39 120	+	105,03	0405 00 19 700	+	160,00
0404 90 39 130	+	112,26	0405 00 90 100	+	181,13
0404 90 39 150	+	114,74	0405 00 90 900	+	233,21
0404 90 51 100	+	0,5914	0406 10 20 100	+	—
0404 90 51 910	+	0,0559	0406 10 20 230	028	—
0404 90 51 950	+	22,52		400	34,33
0404 90 53 110	+	0,5914		404	—
0404 90 53 130	+	0,9027		...	42,17
0404 90 53 150	+	0,9510	0406 10 20 290	028	—
0404 90 53 170	+	1,0229		400	34,33
0404 90 53 911	+	0,0559		404	—
0404 90 53 913	+	0,1150		...	42,17
0404 90 53 915	+	0,1720	0406 10 20 610	028	11,87
0404 90 53 917	+	0,2653		037	—
0404 90 53 919	+	0,3985		039	—
0404 90 53 931	+	22,52		400	76,69
0404 90 53 933	+	27,01		404	—
0404 90 53 935	+	35,90		...	78,67
0404 90 53 937	+	37,36	0406 10 20 620	028	17,59
0404 90 59 130	+	1,0305		037	—
0404 90 59 150	+	1,1226		039	—
0404 90 59 930	+	0,5698		400	84,55
0404 90 59 950	+	0,8173		404	—
0404 90 59 990	+	0,9315		...	86,26
0404 90 91 100	+	0,5914	0406 10 20 630	028	21,10
0404 90 91 910	+	0,0559		037	—
0404 90 91 950	+	22,52		039	—
0404 90 93 110	+	0,5914		400	96,10
0404 90 93 130	+	0,9027		404	—
0404 90 93 150	+	0,9510		...	97,40
0404 90 93 170	+	1,0229	0406 10 20 640	028	—
0404 90 93 911	+	0,0559		037	—
0404 90 93 913	+	0,1150		039	—
0404 90 93 915	+	0,1720		400	114,29
0404 90 93 917	+	0,2653		404	—
0404 90 93 919	+	0,3985		...	114,29
0404 90 93 931	+	22,52	0406 10 20 650	028	24,18
0404 90 93 933	+	27,01		037	—
0404 90 93 935	+	35,90		039	—
0404 90 93 937	+	37,36		400	57,14
0404 90 99 130	+	1,0305		404	—
0404 90 99 150	+	1,1226		...	118,98
0404 90 99 930	+	0,5698			
0404 90 99 950	+	0,8173			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 10 20 660	+	—	0406 30 10 200	028	—
0406 10 20 810	028	—		037	—
	037	—		039	—
	039	—		400	38,25
	400	18,53		404	—
	404	—		...	42,80
	...	18,53	0406 30 10 250	028	—
0406 10 20 830	028	—		037	—
	037	—		039	—
	039	—		400	38,25
	400	31,62		404	—
	404	—		...	42,80
	...	31,62	0406 30 10 300	028	—
0406 10 20 850	028	—		037	—
	037	—		039	—
	039	—		400	56,17
	400	38,34		404	—
	404	—		...	62,79
	...	38,34	0406 30 10 350	028	—
0406 10 20 870	+	—		037	—
0406 10 20 900	+	—		039	—
0406 20 90 100	+	—		400	38,25
0406 20 90 913	028	—		404	—
	400	74,68		...	42,80
	404	—	0406 30 10 400	028	—
	...	74,68		037	—
0406 20 90 915	028	—		039	—
	400	99,57		400	56,17
	404	—		404	—
	...	99,57		...	62,79
0406 20 90 917	028	—	0406 30 10 450	028	—
	400	105,78		037	—
	404	—		039	—
	...	105,78		400	81,78
0406 20 90 919	028	—		404	—
	400	118,23		...	91,37
	404	—	0406 30 10 500	+	—
	...	118,23	0406 30 10 550	028	—
0406 20 90 990	+	—		037	—
0406 30 10 100	+	—		039	—
0406 30 10 150	028	—		400	38,25
	037	—		404	17,59
	039	—		...	42,80
	400	17,61	0406 30 10 600	028	—
	404	—		037	—
	...	20,07		039	—
				400	56,17
				404	24,62
				...	62,79

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)		
0406 30 10 650	028	—	0406 30 31 730	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	400	81,78		400	56,17		
	404	—		404	—		
	...	91,37		...	62,79		
0406 30 10 700	028	—	0406 30 31 910	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	400	81,78		400	38,25		
	404	—		404	—		
	...	91,37		...	42,80		
0406 30 10 750	028	—	0406 30 31 930	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	400	99,82		400	56,17		
	404	—		404	—		
	...	111,54		...	62,79		
0406 30 10 800	028	—	0406 30 31 950	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	400	99,82		400	81,78		
	404	—		404	—		
	...	111,54		...	91,37		
0406 30 31 100	+	—	0406 30 39 100	+	—		
	0406 30 31 300	028		—	0406 30 39 300	028	—
		037		—		037	—
		039		—		039	—
		400		99,82		400	38,25
		404		—		404	17,59
...		111,54	...	42,80			
0406 30 31 500	028	—	0406 30 39 500	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	400	17,61		400	56,17		
	404	—		404	24,62		
	...	20,07		...	62,79		
0406 30 31 710	028	—	0406 30 39 700	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	400	38,25		400	81,78		
	404	—		404	—		
	...	42,80		...	91,37		
0406 30 31 710	028	—	0406 30 39 930	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	400	38,25		400	81,78		
	404	—		404	—		
	...	42,80		...	91,37		

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 39 950	028	—	0406 90 06 900	+	—
	037	—	0406 90 07 000	028	—
	039	—		037	—
	400	99,82		039	—
	404	—		400	114,29
	...	111,54		404	—
0406 30 90 000	028	—		...	140,08
	037	—	0406 90 08 100	028	—
	039	—		037	—
	400	99,82		039	—
	404	—		400	114,29
	...	111,54		404	—
0406 40 50 000	028	—		...	140,08
	400	105,52	0406 90 08 900	+	—
	404	—	0406 90 09 100	028	—
	...	111,22		037	—
0406 40 90 000	028	—		039	—
	400	105,52		400	114,29
	404	—		404	—
	...	111,22		...	140,08
0406 90 02 100	028	—	0406 90 09 900	+	—
	037	—	0406 90 12 000	028	—
	039	—		037	—
	400	114,29		039	—
	404	—		400	114,29
	...	140,08		404	—
0406 90 02 900	+	—		...	140,08
0406 90 03 100	028	—	0406 90 14 100	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	114,29		400	114,29
	404	—		404	—
	...	140,08		...	140,08
0406 90 03 900	+	—	0406 90 14 900	+	—
0406 90 04 100	028	—	0406 90 16 100	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	114,29		400	114,29
	404	—		404	—
	...	140,08		...	140,08
0406 90 04 900	+	—	0406 90 16 900	+	—
0406 90 05 100	028	—	0406 90 21 900	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	114,29		400	114,29
	404	—		404	—
	...	140,08		...	133,36
0406 90 05 900	+	—	0406 90 23 900	028	—
0406 90 06 100	028	—		037	—
	037	—		039	—
	039	—		400	57,14
	400	114,29		404	—
	404	—		...	118,98
	...	140,08			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	
0406 90 25 900	028	—	0406 90 35 990	028	—	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	400	57,14		400	114,29	
	404	—		404	—	
	...	118,98		...	114,29	
0406 90 27 900	028	—	0406 90 37 000	028	—	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	400	49,34		400	114,29	
	404	—		404	—	
	...	100,83		...	140,08	
0406 90 31 119	028	—	0406 90 61 000	028	—	
	037	—		037	79,13	
	039	—		039	79,13	
	400	54,92		400	162,64	
	404	14,07		404	123,07	
	...	79,08		...	162,64	
0406 90 31 151	028	—	0406 90 63 100	028	—	
	037	—		037	92,33	
	039	—		039	92,33	
	400	51,33		400	186,48	
	404	13,15		404	140,66	
	...	73,71		...	186,48	
0406 90 31 159	+	—	0406 90 63 900	028	—	
0406 90 33 119	028	—		037	61,55	
	037	—		039	61,55	
	039	—		400	131,87	
	400	54,92		404	70,33	
	404	14,07	...	145,05		
	...	79,08	0406 90 69 100	+	—	
0406 90 33 151	028	—		0406 90 69 910	028	—
	037	—			037	61,55
	039	—			039	61,55
	400	51,33			400	131,87
	404	13,15	404		70,33	
	...	73,71		...	145,05	
0406 90 33 919	028	—	0406 90 73 900	028	—	
	037	—		037	37,51	
	039	—		039	37,51	
	400	54,92		400	132,76	
	404	14,07		404	105,52	
	...	79,08		...	132,76	
0406 90 33 951	028	—	0406 90 75 900	028	—	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	400	51,33		400	57,14	
	404	13,15		404	—	
	...	73,71		...	110,74	
0406 90 35 190	028	—	0406 90 76 100	028	21,10	
	037	37,51		037	—	
	039	37,51		039	—	
	400	139,38		400	51,66	
	404	79,13		404	—	
	...	139,38		...	97,40	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 76 300	028	—	0406 90 85 995	028	24,18
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	57,14		400	57,14
	404	—		404	—
	...	118,98		...	118,98
0406 90 76 500	028	—	0406 90 85 999	+	—
	037	—	0406 90 86 100	+	—
	039	—	0406 90 86 200	028	11,87
	400	65,94	037	—	
	404	—	039	—	
	...	118,98	400	78,67	
0406 90 78 100	028	21,10	404	—	
	037	—	...	78,67	
	039	—	0406 90 86 300	028	17,59
	400	51,66	037	—	
	404	—	039	—	
	...	97,40	400	84,55	
0406 90 78 300	028	—	404	—	
	037	—	...	86,26	
	039	—	0406 90 86 400	028	21,10
	400	57,14	037	—	
	404	—	039	—	
	...	118,98	400	96,10	
0406 90 78 500	028	—	404	—	
	037	—	...	97,40	
	039	—	0406 90 86 900	028	—
	400	65,94	037	—	
	404	—	039	—	
	...	118,98	400	114,29	
0406 90 79 900	028	—	404	—	
	037	—	...	114,29	
	039	—	0406 90 87 100	+	—
	400	49,34	0406 90 87 200	028	11,87
	404	—	037	—	
	...	100,83	039	—	
0406 90 81 900	028	—	400	78,67	
	037	—	404	—	
	039	—	...	78,67	
	400	114,29	0406 90 87 300	028	17,59
	404	—	037	—	
	...	114,29	039	—	
0406 90 85 910	028	—	400	84,55	
	037	37,51	404	—	
	039	37,51	...	86,26	
	400	139,38	0406 90 87 400	028	21,10
	404	79,13	037	—	
	...	139,38	039	—	
0406 90 85 991	028	—	400	96,10	
	037	—	404	—	
	039	—	...	97,40	
	400	114,29			
	404	—			
	...	114,29			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 87 951	028	—	2309 10 15 500	+	—
	037	37,51	2309 10 15 700	+	—
	039	37,51	2309 10 19 010	+	—
	400	132,76	2309 10 19 100	+	—
	404	79,13	2309 10 19 200	+	—
	...	132,76	2309 10 19 300	+	—
0406 90 87 971	028	24,18	2309 10 19 400	+	—
	037	—	2309 10 19 500	+	—
	039	—	2309 10 19 600	+	—
	400	65,06	2309 10 19 700	+	—
	404	—	2309 10 19 800	+	—
	...	118,98	2309 10 70 010	+	—
0406 90 87 972	028	—	2309 10 70 100	+	19,03
	400	34,33	2309 10 70 200	+	25,37
	404	—	2309 10 70 300	+	31,72
	...	42,17	2309 10 70 500	+	38,05
	028	24,18	2309 10 70 600	+	44,39
0406 90 87 979	028	24,18	2309 10 70 700	+	50,74
	037	—	2309 10 70 800	+	55,82
	039	—	2309 90 35 010	+	—
	400	65,06	2309 90 35 100	+	—
	404	—	2309 90 35 200	+	—
	...	118,98	2309 90 35 300	+	—
	+	—	2309 90 35 400	+	—
0406 90 88 100	+	—	2309 90 35 500	+	—
0406 90 88 200	028	11,87	2309 90 35 700	+	—
	037	—	2309 90 39 010	+	—
	039	—	2309 90 39 100	+	—
	400	78,67	2309 90 39 200	+	—
	404	—	2309 90 39 300	+	—
	...	78,67	2309 90 39 400	+	—
	028	17,59	2309 90 39 500	+	—
0406 90 88 300	037	—	2309 90 39 600	+	—
	039	—	2309 90 39 700	+	—
	400	84,55	2309 90 39 800	+	—
	404	—	2309 90 70 010	+	—
	...	86,26	2309 90 70 100	+	19,03
	+	—	2309 90 70 200	+	25,37
	+	—	2309 90 70 300	+	31,72
2309 10 15 010	+	—	2309 90 70 500	+	38,05
2309 10 15 100	+	—	2309 90 70 600	+	44,39
2309 10 15 200	+	—	2309 90 70 700	+	50,74
2309 10 15 300	+	—	2309 90 70 800	+	55,82
2309 10 15 400	+	—			

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da « ».

Se non è indicata alcuna destinazione (« + »), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(**) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1855/95 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 1995
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1418/76 ha definito all'articolo 14, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	246,00	1006 30 65 100	01	308,00
1006 20 13 000	01	246,00		02	314,00
1006 20 15 000	01	246,00		03	319,00
1006 20 17 000	—	—		04	308,00
1006 20 92 000	01	246,00	1006 30 65 900	01	308,00
1006 20 94 000	01	246,00		04	308,00
1006 20 96 000	01	246,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 98 000	—	—	1006 30 67 900	—	—
1006 30 21 000	01	246,00	1006 30 92 100	01	308,00
1006 30 23 000	01	246,00		02	314,00
1006 30 25 000	01	246,00		03	319,00
1006 30 27 000	—	—		04	308,00
1006 30 42 000	01	246,00	1006 30 92 900	01	308,00
1006 30 44 000	01	246,00		04	308,00
1006 30 46 000	01	246,00	1006 30 94 100	01	308,00
1006 30 48 000	—	—		02	314,00
1006 30 61 100	01	308,00		03	319,00
	02	314,00		04	308,00
	03	319,00	1006 30 94 900	01	308,00
	04	308,00		04	308,00
1006 30 61 900	01	308,00	1006 30 96 100	01	308,00
	04	308,00		02	314,00
1006 30 63 100	01	308,00		03	319,00
	02	314,00		04	308,00
	03	319,00	1006 30 96 900	01	308,00
	04	308,00		04	308,00
1006 30 63 900	01	308,00	1006 30 98 100	—	—
	04	308,00	1006 30 98 900	—	—
			1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1856/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ecu/100 kg)</i>			<i>(ecu/100 kg)</i>				
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione		
0702 00 35	052	47,7		508	77,9		
	060	80,2		512	53,3		
	066	41,7		524	45,8		
	068	32,4		528	62,8		
	204	50,9		800	99,3		
	212	117,9		804	83,4		
	624	75,0		999	70,2		
	999	63,7		0808 20 51	052	84,7	
	0707 00 25	052			50,1	388	61,4
053		166,9	512		56,2		
060		39,2	528		53,2		
066		53,8	800		55,8		
068		60,4	804		64,8		
204		49,1	999		62,7		
624		207,3	0809 10 40		052	64,6	
999		89,5			061	51,3	
0709 90 77		052		55,6	064	96,5	
	204	77,5		999	70,8		
	624	196,3		0809 20 51, 0809 20 59	052	166,6	
	999	109,8			061	181,8	
	0805 30 30	388			62,6	064	254,1
		512			77,9	068	262,6
		524			61,5	400	188,9
		528	56,6		624	239,5	
		600	54,7		676	166,2	
624		78,0	999		208,5		
999		65,2	0809 30 31, 0809 30 39		052	59,2	
0806 10 40		052		120,9	220	121,8	
		600		169,8	624	106,8	
	624	160,1		999	95,9		
	999	150,3		0809 40 30	064	132,8	
	0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	039			79,3	624	245,1
		388			65,1	999	189,0
		400			65,3		

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1857/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 1995****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/95⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 49.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 luglio 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	26,53	3,33
1701 11 90 ⁽¹⁾	26,53	8,27
1701 12 10 ⁽¹⁾	26,53	3,19
1701 12 90 ⁽¹⁾	26,53	7,84
1701 91 00 ⁽²⁾	35,37	7,55
1701 99 10 ⁽²⁾	35,37	3,73
1701 99 90 ⁽²⁾	35,37	3,73
1702 90 99 ⁽³⁾	0,35	0,31

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1858/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1995

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1501/95 ⁽⁴⁾;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari 70 000 tonnellate di farina di frumento tenero e 10 000 tonnellate di farina di segala verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1617/95 ⁽⁶⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 ⁽⁸⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 154 del 5. 7. 1995, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1101 00 11 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1101 00 15 100	01	0 (*)
1001 10 00 200	—	—	1101 00 15 130	01	0 (*)
1001 10 00 400	—	—	1101 00 15 150	—	—
1001 90 91 000	—	—	1101 00 15 170	—	—
1001 90 99 000	—	—	1101 00 15 180	—	—
1002 00 00 000	—	—	1101 00 15 190	—	—
1003 00 10 000	—	—	1101 00 90 000	—	—
1003 00 90 000	—	—	1102 10 00 500	01	25,00 (3)
1004 00 00 200	—	—	1102 10 00 700	—	—
1004 00 00 400	—	—	1102 10 00 900	—	—
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 200	—	— (3)
1005 90 00 000	—	—	1103 11 10 400	—	— (3)
1007 00 90 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1008 20 00 000	—	—	1103 11 90 200	—	— (3)
			1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 gli altri paesi terzi,
- 03 la Svizzera, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 04 la Slovenia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica Slovacca.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

(*) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95, relativo ad un quantitativo di 70 000 t di farina di frumento tenero a destinazione dei paesi terzi.

(3) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95, relativo ad un quantitativo di 10 000 t di farina di segala a destinazione dei paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1859/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 1995****che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;considerando che il regolamento (CE) n. 2993/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1658/95⁽⁶⁾, ha fissato l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 1854/95 della Commissione, del 27 luglio 1995, che fissa le restituzioni

all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁷⁾, ha modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favore di taluni prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 316 del 9. 12. 1994, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 54.⁽⁷⁾ Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1):			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 % :			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(1)	5,586
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 000	(1)	5,586
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 % :			
	– – inferiore o uguale al 3 % :			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(1)	5,586
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 500	(1)	8,635
0401 20 19	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(1)	5,586
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 500	(1)	8,635
	– – superiore al 3 % :			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 100	(1)	11,50
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(1)	13,40
0401 20 99	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 100	(1)	11,50
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 500	(1)	13,40
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % :			
	– – inferiore o uguale al 21 % :			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(1)	17,20
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(1)	26,53
	– superiore al 17 %	0401 30 11 700	(1)	39,85
0401 30 19	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(1)	17,20
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(1)	26,53
	– superiore al 17 %	0401 30 19 700	(1)	39,85
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(1)	47,46
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(1)	74,12
	– superiore al 39 %	0401 30 31 700	(1)	81,73

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401 30 39	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 100	(1)	47,46
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 400	(1)	74,12
	— superiore al 39 %	0401 30 39 700	(1)	81,73
	— — superiore al 45 % :			
0401 30 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 100	(1)	93,15
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 400	(1)	136,90
	— superiore all'80 %	0401 30 91 700	(1)	159,76
0401 30 99	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 100	(1)	93,15
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 400	(1)	136,90
	— superiore all'80 %	0401 30 99 700	(1)	159,76
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
0402 10	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (7) :			
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2) :			
0402 10 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 11 000	(2)	60,00
0402 10 19	— — — altri :	0402 10 19 000	(2)	60,00
	— — altri (1) :			
0402 10 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 000	(2)	0,6000
0402 10 99	— — — altri	0402 10 99 000	(2)	0,6000
	— in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % (7) :			
0402 21	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2) :			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % :			
0402 21 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 200	(2)	60,00
	— superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 300	(2)	91,08
	— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 500	(2)	95,96
	— superiore al 25 %	0402 21 11 900	(2)	103,21
	— — — — altri :			
0402 21 17	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 % :	0402 21 17 000	(2)	60,00
0402 21 19	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 % :			
	— inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 300	(2)	91,08
	— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 500	(2)	95,96
	— superiore al 25 %	0402 21 19 900	(2)	103,21
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % :			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 21 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 28 % — superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % — superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % — superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % — superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % — superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % — superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % — superiore al 79 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 21 91 100 0402 21 91 200 0402 21 91 300 0402 21 91 400 0402 21 91 500 0402 21 91 600 0402 21 91 700 0402 21 91 900 	<ul style="list-style-type: none"> (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 103,97 104,68 105,97 113,27 115,79 125,48 131,17 137,59
0402 21 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altri : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 28 % — superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % — superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % — superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % — superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % — superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % — superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % — superiore al 79 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 21 99 100 0402 21 99 200 0402 21 99 300 0402 21 99 400 0402 21 99 500 0402 21 99 600 0402 21 99 700 0402 21 99 900 	<ul style="list-style-type: none"> (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 103,97 104,68 105,97 113,27 115,79 125,48 131,17 137,59
ex 0402 29	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altri (²) : — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % : — — — — — altri : 			
0402 29 15	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale all'11 % — superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % — superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % — superiore al 25 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 29 15 200 0402 29 15 300 0402 29 15 500 0402 29 15 900 	<ul style="list-style-type: none"> (³) (³) (³) (³) 	<ul style="list-style-type: none"> 0,6000 0,9108 0,9596 1,0321
0402 29 19	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — altri : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale all'11 % — superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % — superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % — superiore al 25 % — — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % : 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 29 19 200 0402 29 19 300 0402 29 19 500 0402 29 19 900 	<ul style="list-style-type: none"> (³) (³) (³) (³) 	<ul style="list-style-type: none"> 0,6000 0,9108 0,9596 1,0321

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 29 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 41 %	0402 29 91 100	(²)	1,0397
	— superiore al 41 %	0402 29 91 500	(²)	1,1327
0402 29 99	— — — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 41 %	0402 29 99 100	(²)	1,0397
	— superiore al 41 %	0402 29 99 500	(²)	1,1327
0402 91	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (²):			
0402 91 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	— inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 110	(²)	5,586
	— superiore al 3 %	0402 91 11 120	(²)	11,50
	— uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 310	(²)	19,67
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 11 350	(²)	24,11
	— superiore al 7,4 %	0402 91 11 370	(²)	29,33
0402 91 19	— — — — altri:			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	— inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 110	(²)	5,586
	— superiore al 3 %	0402 91 19 120	(²)	11,50
	— uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 310	(²)	19,67
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 19 350	(²)	24,11
	— superiore al 7,4 %	0402 91 19 370	(²)	29,33
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 %:			
0402 91 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	— inferiore al 15 % in peso	0402 91 31 100	(²)	22,72
	— uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 31 300	(²)	34,66
0402 91 39	— — — — altri:			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	— inferiore al 15 % in peso	0402 91 39 100	(²)	22,72
	— uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 39 300	(²)	34,66
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 %:			
0402 91 51	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 51 000	(²)	26,53
0402 91 59	— — — — altri	0402 91 59 000	(²)	26,53
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %:			
0402 91 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 91 000	(²)	93,15
0402 91 99	— — — — altri	0402 91 99 000	(²)	93,15

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 99	— — altri :			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 % :			
0402 99 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 110	(³)	0,0559
	— superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %	0402 99 11 130	(³)	0,1150
	— superiore al 6,9 %	0402 99 11 150	(³)	0,1877
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (⁴) :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 310	(⁴)	22,70
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 11 330	(⁴)	27,23
	— superiore al 6,9 %	0402 99 11 350	(⁴)	36,20
0402 99 19	— — — — altri :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (³) :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 110	(³)	0,0559
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 130	(³)	0,1150
	— superiore al 6,9 %	0402 99 19 150	(³)	0,1877
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (⁴) :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 310	(⁴)	22,70
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 330	(⁴)	27,23
	— superiore al 6,9 %	0402 99 19 350	(⁴)	36,20
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 % :			
0402 99 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 % :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (³)	0402 99 31 110	(³)	0,2463
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (⁴)	0402 99 31 150	(⁴)	37,68
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (³)	0402 99 31 300	(³)	0,4746
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (³)	0402 99 31 500	(³)	0,8173
0402 99 39	— — — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 % :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (³)	0402 99 39 110	(³)	0,2463
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (⁴)	0402 99 39 150	(⁴)	37,68
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (³)	0402 99 39 300	(³)	0,4746
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (³)	0402 99 39 500	(³)	0,8173
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 % :			
0402 99 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (³)	0402 99 91 000	(³)	0,9315
0402 99 99	— — — — altri (³)	0402 99 99 000	(³)	0,9315

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte :			
0405 00 11	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 % :			
	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore al 62 %	0405 00 11 000		—
	— uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 11 200		120,98
	— uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 11 300		152,20
	— uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 11 500		156,10
	— uguale o superiore all'82 %	0405 00 11 700		160,00
0505 00 19	— — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore al 62 %	0405 00 19 100		—
	— uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 19 200		120,98
	— uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 19 300		152,20
	— uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 19 500		156,10
	— uguale o superiore all'82 %	0405 00 19 700		160,00
0405 00 90	— altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 99,5 %	0405 00 90 100		181,13
	— superiore al 99,5 %	0405 00 90 900		233,21
0406	— Formaggi :			
0406 30	— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (*) :			
0406 30 10	— — ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca :			
	— — — ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental e Gruyère aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca :			
	— — — — — inferiore o uguale al 48 % :			
	— aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 27 %	0406 30 10 100		—
	— uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %	0406 30 10 150		20,07
	— uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 10 200		42,80
	— uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 20 %	0406 30 10 250		42,80
	— uguale o superiore a 20 %	0406 30 10 300		62,79
	— uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 20 %	0406 30 10 350		42,80
	— uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	0406 30 10 400		62,79
	— uguale o superiore a 40 %	0406 30 10 450		91,37
	— — — — — superiore al 48 % :			
	— aventi tenore, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 33 %	0406 30 10 500		—
	— uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 10 550		42,80
	— uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %	0406 30 10 600		62,79

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 30 10 (segue)	– uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %	0406 30 10 650		91,37
	– uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca :			
	– inferiore a 55 %	0406 30 10 700		91,37
	– uguale o superiore a 55 %	0406 30 10 750		111,54
	– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 10 800		111,54
	– – – altri :	0406 30 10 900		—
	– – altri :			
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca :			
0406 30 31	– – – – inferiore o uguale al 48 %			
	– aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
	– inferiore a 27 %	0406 30 31 100		—
	– uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %	0406 30 31 300	(⁵)	20,07
	– uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 31 500	(⁵)	42,80
	– uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	– inferiore a 20 %	0406 30 31 710	(⁵)	42,80
	– uguale o superiore a 20 %	0406 30 31 730	(⁵)	62,79
	– uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	– inferiore a 20 %	0406 30 31 910	(⁵)	42,80
	– uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	0406 30 31 930	(⁵)	62,79
	– uguale o superiore a 40 %	0406 30 31 950	(⁵)	91,37
0406 30 39	– – – – superiore al 48 % :			
	– aventi tenore, in peso, della sostanza secca :			
	– inferiore a 33 %	0406 30 39 100		—
	– uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 39 300	(⁵)	42,80
	– uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %	0406 30 39 500	(⁵)	62,79
	– uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %	0406 30 39 700	(⁵)	91,37
	– uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca :			
	– inferiore a 55 %	0406 30 39 930	(⁵)	91,37
	– uguale o superiore a 55 %	0406 30 39 950	(⁵)	111,54
0406 30 90	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 90 000	(⁵)	111,54
0406 90 23	– – – Edam (Geheimratskäse) :			
	– avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	– inferiore al 39 %	0406 90 23 100		—
	– uguale o superiore al 39 %	0406 90 23 900	(⁵)	118,98
0406 90 25	– – – Tilsit :			
	– avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	– inferiore al 39 %	0406 90 25 100		—
	– uguale o superiore al 39 %	0406 90 25 900	(⁵)	118,98

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 27	--- Butterkäse :			
	-- avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	-- inferiore al 39 %	0406 90 27 100		—
	-- uguale o superiore al 39 %	0406 90 27 900	(⁹)	100,83
0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø :			
	-- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 %	0406 90 76 100	(⁹)	97,40
	-- aventi tenore di materie grasse, in peso delle sostanze secca, uguale o superiore al 39 % e inferiore al 55 %	0406 90 76 300	(⁹)	118,98
	-- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	0406 90 76 500	(⁹)	118,98
0406 90 78	----- Gouda :			
	-- avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 %	0406 90 78 100	(⁹)	97,40
	-- avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 % e inferiore al 55 %	0406 90 78 300	(⁹)	118,98
	-- avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	0406 90 78 500	(⁹)	118,98
	----- altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa :			
0406 90 79	----- Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio :			
	-- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 %	0406 90 79 100		—
	-- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 %	0406 90 79 900	(⁹)	100,83
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey :			
	-- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 %	0406 90 81 100		—
	-- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 %	0406 90 81 900	(⁹)	114,29
0406 90 86	----- superiore al 47 % ed inferiore al 52 % :			
	-- formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 86 100		—
	-- altri :			
	-- aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca :			
	-- inferiore al 5 %	0406 90 86 200	(⁹)	78,67
	-- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 %	0406 90 86 300	(⁹)	86,26
	-- pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 %	0406 90 86 400	(⁹)	97,40
	-- superiore al 39 %	0406 90 86 900	(⁹)	114,29

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 87	----- superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 % :			
	- formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 87 100		—
	- altri :			
	- aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca :			
	- inferiore al 5 %	0406 90 87 200	(¹)	78,67
	- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 %	0406 90 87 300	(¹)	86,26
	- pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 %	0406 90 87 400	(¹)	97,40
	- superiore al 39 % :			
	- Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	0406 90 87 951	(¹)	132,76
	- Maasdam	0406 90 87 971	(¹)	118,98
	- Manouri, avente tenore di materie grasse pari o superiore al 30 %	0406 90 87 972	(¹)	42,17
	- altri	0406 90 87 979	(¹)	118,98
0406 90 88	----- superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 % :			
	- formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 88 100		—
	- altri :			
	- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :			
	- inferiore al 5 % e di un tenore di materia secca pari o superiore al 32 % in peso	0406 90 88 200	(¹)	78,67
	- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 % ed aventi un tenore di sostanza secca pari o superiore al 32 % in peso	0406 90 88 300	(¹)	86,26
	- altri	0406 90 88 900		—

(¹) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

(²) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare :

— il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare

— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(³) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

L'ammontare dell'aiuto per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi :

a) importo indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.

Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto ;

- b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione (GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10) modificato.
- Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare :
- il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
 - il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (*) L'ammontare dell'aiuto per 100 kg del prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi :
- a) importo per 100 kg indicati.
- Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per 100 kg indicato è :
- moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto, e poi
 - diviso per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto ;
- b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68.
- Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve precisare :
- il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
 - il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (†) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.
- (‡) Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati, la percentuale corrispondente di caseina e/o di caseinati aggiunti non va presa in considerazione per calcolare l'ammontare dell'aiuto.
- Al momento dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e, in caso affermativo, il tenore reale in peso di caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito.
- (§) L'ammontare dell'aiuto per il latte condensato congelato è pari a quello applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e, rispettivamente, 0402 99.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1860/95 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1622/95⁽⁶⁾, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 1854/95 della Commissione, del 27 luglio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁷⁾, ha modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favore di taluni prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.

⁽⁶⁾ GU n. L 154 del 5. 7. 1995, pag. 15.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO
** ALLEGATO II*

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1):			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(1)	5,586
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 000	(1)	5,586
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(1)	5,586
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 500	(1)	8,635
0401 20 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(1)	5,586
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 500	(1)	8,635
	– – superiore al 3 %:			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 100	(1)	11,50
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(1)	13,40
0401 20 99	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 100	(1)	11,50
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 500	(1)	13,40
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(1)	17,20
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(1)	26,53
	– superiore al 17 %	0401 30 11 700	(1)	39,85
0401 30 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(1)	17,20
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(1)	26,53
	– superiore al 17 %	0401 30 19 700	(1)	39,85
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(1)	47,46
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(1)	74,12
	– superiore al 39 %	0401 30 31 700	(1)	81,73

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401 30 39	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 100	(¹)	47,46
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 400	(¹)	74,12
	— superiore al 39 %	0401 30 39 700	(¹)	81,73
	— — superiore al 45 % :			
0401 30 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 100	(¹)	93,15
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 400	(¹)	136,90
	— superiore all'80 %	0401 30 91 700	(¹)	159,76
0401 30 99	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 100	(¹)	93,15
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 400	(¹)	136,90
	— superiore all'80 %	0401 30 99 700	(¹)	159,76
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %	0402 10 11 000 0402 10 19 000	(²)	60,00
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %	0402 21 11 900 0402 21 19 900	(²)	103,21
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte :			
0405 00 11	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 % :			
	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore al 62 %	0405 00 11 100		—
	— uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 11 200		120,98
	— uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 11 300		152,20
	— uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 11 500		156,10
	— uguale o superiore all'82 %	0405 00 11 700		160,00
0505 00 19	— — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore al 62 %	0405 00 19 100		—
	— uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 19 200		120,98
	— uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 19 300		152,20
	— uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 19 500		156,10
	— uguale o superiore all'82 %	0405 00 19 700		160,00
0405 00 90	— altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 99,5 %	0405 00 90 100		181,13
	— superiore al 99,5 %	0405 00 90 900		233,21
ex 0406	Formaggi :			
0406 90 23	Edam	0406 90 23 900		118,98
0406 90 25	Tilsit	0406 90 25 900		118,98
0406 90 76	— — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	0406 90 76 100		97,40

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 78	----- Gouda	0406 90 78 100		97,40
	----- altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa :			
0406 90 79	Esrám, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	0406 90 79 900		100,83
0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	0406 90 81 900		114,29
0406 90 86	----- superiore al 47 % ed inferiore al 52 % :			
	- formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 86 100		—
	- altri :			
	- aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca :			
	- inferiore al 5 %	0406 90 86 200	(³)	78,67
	- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 %	0406 90 86 300	(³)	86,26
	- pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 %	0406 90 86 400	(³)	97,40
	- superiore al 39 %	0406 90 86 900	(³)	114,29
0406 90 87	----- superiore al 52 % e inferiore o uguale a 62 % :			
	- formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 87 100		—
	- altri :			
	- aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca :			
	- inferiore al 5 %	0406 90 87 200	(³)	78,67
	- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 %	0406 90 87 300	(³)	86,26
	- pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 %	0406 90 87 400	(³)	97,40
	- superiore al 39 % :			
	- Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	0406 90 87 951	(³)	132,76
	- Maasdam	0406 90 87 971	(³)	118,98
	- Manouri, avente tenore di materie grasse pari o superiore al 30 %	0406 90 87 972	(³)	42,17
	- altri	0406 90 87 979	(³)	118,98
0406 90 88	----- superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 % :			
	- formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 88 100		—
	- altri :			
	- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :			
	- inferiore al 5 % e di un tenore di materia secca pari o superiore al 32 % in peso	0406 90 88 200	(³)	78,67
	- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 % ed aventi un tenore di sostanza secca pari o superiore al 32 % in peso	0406 90 88 300	(³)	86,26
	- altri	0406 90 88 900		—

- (¹) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.
- (²) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.
Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare :
— il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (³) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido. »
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1861/95 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 4 e l'articolo 13, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1617/95 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso;

considerando che, nei casi in cui non sia stata fissata alcuna restituzione, occorre ridurre la validità dei titoli per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 ⁽⁶⁾, per evitare di compromettere la corretta gestione del mercato in un periodo particolarmente sensibile; che è pertanto necessario fissare un periodo preciso di validità dei titoli;

considerando che è necessario che siano comunicate alla Commissione tutte le domande di titoli, con o senza restituzione, per permetterle di redigere i bilanci statistici indispensabili per la corretta gestione del mercato e per seguire gli impegni di esportazione assunti;

considerando che è necessario quindi modificare il regolamento (CE) n. 1162/95;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1162/95 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:
 - 2 bis. Qualora non sia stata fissata alcuna restituzione, i titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono validi 30 giorni a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88. *
- 2) All'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) punto i), il primo trattino è sostituito dal seguente:
 - — le domande di titoli o l'assenza di domande di titolo. *

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione appena possibile tutti i titoli rilasciati dal 1° luglio 1995 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 5. 7. 1995, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1862/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1995

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco, del frumento e dell'orzo subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 58,64 ECU/t.
2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo e di avena, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 52,06 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.⁽⁶⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 79 del 7 aprile 1995)

Pagina 9, articolo 12, paragrafo 1, secondo trattino :

anziché: « — il tenore di umidità constatato all'atto della consegna sui foraggi da disidratare ; »,

leggi: « — il tenore di umidità constatato sui foraggi da disidratare ; ».
